

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE

INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Il Giudice Dr.ssa Gilda LOFORTI.

Esaminata la richiesta in data 17.03.94 del Pubblico Ministero (D.D.A.), nel procedimento penale nr. 2111/93/ mod. 21 R.G.N.R. per l'applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di:

1. AGLIERI Pietro nato a Palermo il 09.06.56; già' latitante per altro;
2. BRUSCA Bernardo nato a San Giuseppe Jato 09.09.29; detenuto ;
3. BUSCEMI Salvatore nato a Palermo il 28.05.38, detenuto;
4. CALO' Giuseppe nato a Palermo il 30.09.31, detenuto;
5. FARINELLA Giuseppe nato a San Mauro Castelverde il 24.12.25, detenuto;
6. GAMBINO Giacomo Giuseppe nato a Palermo il 21.05.41, detenuto;

7. GERACI Antonino nato a Partinico il 02.01.17, detenuto;

8. GIUFFRE' Antonino nato a Caccamo il 21.07.45, ivi residente in Via Dante 56,

9. GRAVIANO Filippo nato a Palermo il 27.06.61, detenuto;

10. GRAVIANO Giuseppe nato a Palermo il 30.09.63, detenuto;

11. GRECO Carlo nato a Palermo il 18.05.57, gia' latitante per altro;

12. LA BARBERA Michelangelo nato a Palermo il 10.09.43, gia' latitante per altro;

13. LUCCHESI Giuseppe nato a Palermo il 02.09.59, detenuto;

14. MADONIA Francesco nato a Palermo il 31.03.24, detenuto;

15. MONTALTO Giuseppe nato a Villabate l'11.01.59, detenuto;

16. MONTALTO Salvatore nato a Villabate il 03.04.36, detenuto;

17. MOTISI Matteo nato a Palermo il 16.04.18, ivi residente in Via Roccella nr. 271;

18. PROVENZANO Bernardo nato a Corleone il 31.01.33, già latitante per altro;

19. SPERA Benedetto nato a Belmonte Mezzagno l'01.07.34, ivi residente in Via A. De Gasperi 140.

SOTTOPOSTI AD INDAGINE

a) In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 nr. 10, 81 cpv, 110, 112 nr. 1, 422 C.P. e 7 D.L. 13.05.91 nr. 152 convertito in L. 12.07.91 nr. 203, per aver, in qualità di mandanti e in ragione della qualità ricoperta all'interno dell'organo di governo (c.d. "Commissione") dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra, in concorso con AGRIGENTO Giuseppe, BAGARELLA Leoluca, BATTAGLIA Giovanni, BIONDINO Salvatore, BIONDO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANCEMI Salvatore, DI MATTEO Mario Santo, FERRANTE Giovan Battista, GANCI Calogero, GANCI Domenico, GANCI Raffaele, LA BARBERA Gioacchino, RAMPULLA Pietro, RIINA Salvatore, SBEGLIA Salvatore, SCIARABBA Giusto, TROIA Antonino e con altri soggetti non ancora identificati, in numero superiore a cinque, al fine di uccidere, compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblicità incolumità, e segnatamente, dopo aver sottoposto ad attenta osservazione la vittima predestinata in Roma e in territorio di Palermo, partecipando a numerose riunioni operative per la elaborazione dei particolari del piano criminoso, scegliendo mediante ripetute ricognizioni il posto più adatto all'agguato, effettuate le prove del caso, trasportando quanto necessario, confezionando e poscia collocando in un cunicolo sottostante la corsia lato monte del tratto autostradale Punta Raisi - Palermo, località Capaci, una ingente carica di materiale esplosivo che veniva fatta brillare, mediante un dispositivo telecomando, al passaggio del corteo delle autovetture blindate di servizio in uso al Dr. Giovanni FALCONE e alla sua scorta, da cui conseguiva direttamente la morte del predetto Dr. FALCONE, direttore generale degli Affari Penali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, della di lui consorte Dr.ssa Francesca MORVILLO, Magistrato in servizio presso ufficio giudiziario compreso

nel Distretto della Corte di Appello di Palermo, e degli agenti di scorta Antonio MONTINARO, Rocco DI CILLO, Vito SCHIFANI, nonché lesioni personali di varia entità in danno di altre persone, con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno di pubblici ufficiali a causa dell'adempimento delle funzioni e del servizio rispettivo di ciascuno di essi e di aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" di cui essi coindagati facevano parte.

In Palermo, località Capaci fino al 23.05.92.

b) In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 110 e 112 nr. 1 C.P., 1 e 2 della L. 02.10.67 nr. 895 e successive modifiche e 7 D.L. 13.05.91 nr. 152 convertito in L. 12.07.91 nr. 203, per aver, in qualità di mandanti e in ragione della qualità ricoperta all'interno dell'organo di governo (c.d. "Commissione") dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra, al fine di commettere il delitto sub a) indicato, in concorso con AGRIGENTO Giuseppe, BAGARELLA Leoluca, BATTAGLIA Giovanni, BIONDINO Salvatore, BIONDO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANCEMI Salvatore, DI MATTEO Mario Santo, FERRANTE Giovan Battista, GANCI Calogero, GANCI Domenico, GANCI Raffaele, LA BARBERA Gioacchino, RAMPULLA Pietro, RIINA Salvatore, SBEGLIA Salvatore, SCIARABBA Giusto, TROIA Antonino e con altri soggetti non ancora identificati, in numero superiore a cinque, illegalmente detenuto il materiale esplosivo e il congegno micidiale utilizzato per delitto sub a) indicato, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" di cui essi coindagati facevano parte.

Accertato in Palermo, località Capaci, fino al 23.05.92.

c) In ordine al delitto p. p. dagli artt. 61 nr. 2, 110 C.P., 1 e 4, primo e secondo comma, L. 02.10.67 nr. 895 e successive modifiche, e 7 D.L. 13.05.91 nr. 152 convertito in L. 12.07.91 nr. 203, per aver, in qualità di mandanti e in ragione della qualità ricoperta all'interno dell'organo di governo (c.d. "Commissione") dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra, al fine di commettere il delitto sub a) indicato, in concorso con AGRIGENTO Giuseppe, BAGARELLA Leoluca,

BATTAGLIA Giovanni, BIONDINO Salvatore, BIONDO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANCEMI Salvatore, DI MATTEO Mario Santo, FERRANTE Giovan Battista, GANCI Calogero, GANCI Domenico, GANCI Raffaele, LA BARBERA Gioacchino, RAMPULLA Pietro, RIINA Salvatore, SBEGLIA Salvatore, SCIARABBA Giusto, TROIA Antonino e con altri soggetti non ancora identificati, illegalmente portato in luogo pubblico il materiale esplosivo e il congegno micidiale utilizzati per il delitto sub a) indicato, con le aggravanti di avere commesso il fatto in piu' di due persone e in luogo in cui era concorso e adunanza di persone nonche' al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" di cui essi coindagati facevano parte.

Accertato in Palermo, localita' Capaci il 23.05.92.

MOTIVAZIONE

La presente ordinanza costituisce la logica, naturale e conseguente prosecuzione di quelle emesse da questo Ufficio nel Novembre 1993 e nel Gennaio 1994 nei confronti di RIINA Salvatore + 17, raggiunti da gravi indizi di responsabilita' in ordine alla nota strage di Capaci del 23.05.92.

Esse traevano fondamento, principalmente, dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, Santo Mario DI MATTEO e Salvatore CANCEMI, le dichiarazioni dei quali - corroborate ulteriormente nel corso delle successive indagini da quelle rese da Gioacchino LA BARBERA, in ordine di tempo ultimo collaboratore di giustizia per i fatti in esame - consentivano l'esatta ricostruzione delle fasi preparative ed esecutive dell'attentato, avendovi i predetti preso parte personalmente.

Si richiamano, in proposito, i precedenti provvedimenti anche in relazione all'alta affidabilita' dei menzionati collaboratori.

Si perveniva, così, alla identificazione dei componenti il commando operativo che agì il giorno della strage e di coloro che avevano offerto un contributo attivo durante la meticolosa preparazione della strage medesima.

L'odierna richiesta del P.M. riguarda, invece, coloro che, per la loro qualità, nel periodo immediatamente antecedente la strage, di componenti la c.d. "Commissione provinciale" di Palermo - organo di vertice della organizzazione criminale "Cosa Nostra" con indiscussi poteri decisionali, di raccordo e di coordinamento delle attività delle singole famiglie - non possono aver preso parte alla deliberazione di un evento criminoso sì grave ed eclatante sia per la qualità della vittima, ritenuta unanimemente da "Cosa Nostra" costante e concreta fonte di pericolo per l'organizzazione, che per i risvolti che tale tragico evento avrebbe avuto per gli interessi della stessa, come di fatto poi avvenne, nella estate del 1992, con l'approvazione del c.d. decreto MARTELLI, con il trasferimento dei più pericolosi detenuti presso le carceri di Pianosa e dell'Asinara, con l'introduzione dell'art. 41/bis nell'ordinamento penitenziario e con alcune novelle legislative che apportarono sostanziali modifiche di tipo processuale si da creare una sorta di regime differenziato per gli imputati di fatti di criminalità organizzata.

Ha precisato, tuttavia, il P.M. che la richiesta in esame non riveste carattere esaustivo e che sono in corso ulteriori approfondite indagini volte ad accertare se "la decisione di eliminare quel Magistrato, proprio nel Maggio 92, possa aver costituito il frutto di una convergenza d'interessi tra quelli, preminenti, di Cosa Nostra, quelli di altri gruppi criminali e quelli di esponenti del mondo politico - finanziario - imprenditoriale" e se rivesta carattere di concretezza l'ipotesi di un "filo conduttore che collega gli attentati del Maggio e Luglio 92 alle autobombe fatte esplodere in Italia a partire dal 27.05.93" (attentati di Via dei Gergofili a Firenze, di Via Palestro a Milano, di P.zza San Giovanni e Via del Velabro a Roma).

Tale specificazione ha in questa sede il fine di chiarire che, solo allo stato delle attuali acquisizioni processuali e senza preclusioni di sorta per eventuali futuri sviluppi, il movente della strage va' individuato nella volontà di Cosa Nostra di eliminare un acerrimo nemico la cui

concreta pericolosità' aveva ricevuto - ove ancora ne occorresse - ulteriore dimostrazione con la sentenza del 30.01.92 con la quale la Corte di Cassazione aveva sancito definitivamente non solamente l'esistenza di Cosa Nostra ma anche la sua struttura tentacolare e piramidale ed aveva inoltre confermato la pesanti condanne inflitte in primo grado a molti degli imputati del c.d. "maxi processo di Palermo".

Ed e' proprio a seguito di tale sentenza che, secondo i dati offerti da numerosi collaboratori di giustizia, Cosa Nostra ha posto in essere "una strategia di morte" volta all'eliminazione non soltanto di quei membri delle Istituzioni che avevano contrastato l'organizzazione - tra cui, per l'appunto, il Giudice FALCONE - ma anche di tutti coloro che, dopo aver contribuito a garantire l'esistenza con atteggiamenti di compiacente connivenza, ne avevano assunto le distanze.

Ma poiche' su tale ultimo punto sono in corso indagini anche da parte di altre A.G. appare doveroso per quest'Ufficio non soffermarsi oltre.

Quanto alle responsabilità' degli odierni indagati si osserva che appaiono sussistenti a loro carico gravi indizi di colpevolezza desumibili principalmente:

A. dall'accertata esistenza, nell'ambito delle strutture organizzative di Cosa Nostra, della Commissione provinciale, come concordemente riferito da numerosi collaboratori di giustizia tra i quali Tommaso BUSCETTA, Salvatore CONTORNO, Antonino CALDERONE, Francesco MARINO MANNOIA, Gaspare MUTOLO, Giuseppe MARCHESE, Baldassare DI MAGGIO, Giovanni DRAGO, Salvatore CANCEMI, Santo DI MATTEO i quali hanno unanimemente riferito, altresì, della esclusiva competenza di tale organismo a deliberare gli omicidi c.d. "eccellenti";

B. dalla presenza degli indagati in seno alla detta Commissione, in epoca immediatamente antecedente alla strage, in qualità' di capi mandamento o sostituiti degli stessi nel caso di impedimento dei primi, presenza da ritenersi certa in esito all'analisi coordinata delle

dichiarazioni rese da: MUTOLO, MARCHESE, DRAGO, DI MAGGIO, DI MATTEO e CANCEMI, alcuni dei quali, come DI MAGGIO, legati sino ai tempi recentissimi da rapporti di estrema fiducia con i vertici dell'organizzazione (leggi RIINA), si' da rendere particolarmente affidabili tali conoscenze, ed il CANCEMI, reggente di fatto (attesa la detenzione del CALO') del mandamento di Porta Nuova e quindi effettivo componente della detta Commissione ed in stato di liberta' sino al Luglio 93;

C. dai riferiti rapporti intercorrenti tra il capo mandamento ed il suo sostituto che ne rappresenta a tutti gli effetti la volonta' manifestandola all'esterno previo consenso del primo come unanimemente riferito dai collaboranti;

D. dalla concreta possibilita' per i capi mandamento che, all'epoca presa in considerazione, erano detenuti, di mantenere contatti con l'esterno, possibilita' accertata presso alcuni istituti di pena (cfr. missive in atti) cosi' riscontrando quanto dichiarato sul punto dai collaboratori di giustizia;

E. dalle dichiarazioni di CANCEMI Salvatore il quale ha riferito, tra l'altro, di essere stato preventivamente informato dalle decisione di attuare la strage cosi' come gli altri capi mandamento, e di averla di fatto approvata partecipando addirittura personalmente alle fasi operative.

Per una migliore illustrazione degli elementi gravemente indizianti sopra indicati giova riportare integralmente le argomentazioni addotte dal P.M. (da pag. 21 a pag. 140) a sostegno della propria richiesta:

- B -

LA STRUTTURA DI COSA NOSTRA

La struttura di Cosa Nostra e' costituita innanzi tutto dall'elemento materiale del territorio, rigorosamente diviso in aree geografiche.

Tale territorio, salvi numerosi insediamenti esterni in Italia ed in altri Stati, si identifica con la Sicilia ed e', in ordine di grandezza, suddiviso in "province", "mandamenti" e "famiglie".

Gli organi di vertice di Cosa Nostra sono, quindi, le province, che si coordinano tra loro attraverso un organo di raccordo, denominato "Regione".

Delle province, la piu' strutturata organicamente e' quella di Palermo, governata da una "Commissione provinciale", che ha da sempre avuto una posizione di sovraordinazione di fatto rispetto a tutte le altre.

Tale realta', evidenziata da coloro che si sono dissociati da Cosa Nostra (a partire da Tommaso BUSCETTA), e' stata ulteriormente confermata in tempi recenti da altri uomini d'onore che hanno iniziato a collaborare con la giustizia subito dopo l'attentato contro il Giudice FALCONE; fra i piu' noti si citano Gaspare MUTOLO, Leonardo MESSINA, Giuseppe MARCHESE, Giovanni DRAGO, Mario Santo DI MATTEO, Salvatore CANCEMI e Gioacchino LA BARBERA.

- C -

LA COMMISSIONE PROVINCIALE

Dell'esistenza e delle regole di funzionamento di questo organismo di vertice ebbe a parlare, per primo, BUSCETTA Tommaso (int. al G.I. di Palermo del 21.07.84) rivelando che, al di sopra delle famiglie e con funzioni di coordinamento, esisteva una struttura collegiale chiamata "Commissione", composta di membri, ciascuno dei quali rappresentava tre famiglie territorialmente contigue.

Gia' il BUSCETTA ebbe ad indicare una regola inderogabile di competenza interna, riguardante le decisioni piu' importanti:

"..... desidero sottolineare vigorosamente che nessun omicidio puo' essere compiuto nella zona di influenza di una determinata famiglia, senza il benessere del capo della famiglia stessa ..."

Successivamente (int. 23.07.84) BUSCETTA precisava che:

"per ogni provincia interessata dal fenomeno mafioso vi e' una Commissione o "Cupola", che coordina le attivita' delle singole famiglie. Ciascuna Commissione e' sorta, all'origine, per derimere i contrasti fra i membri delle varie famiglie ed i rispettivi capi; successivamente, la sua funzione si e' estesa fino a disciplinare e coordinare le attivita' delle famiglie esistenti in una provincia Ad eccezione delle famiglie di Napoli, che rientrano nella giurisdizione della Commissione di Palermo, ogni provincia e' autonoma, anche se le decisioni adottate dalla Commissione di Palermo sono indicatrici di una linea di tendenza, adottata dalle altre Commissioni. Pertanto, deve sottolinearsi che il maggiore prestigio e la maggiore influenza, in seno alle Commissioni, sono detenuti dalla Commissione di Palermo, e che le decisioni adottate dalla stessa sono orientate per le altre Commissioni ... "

Anche CONTORNO Salvatore, gia' nel suo secondo interrogatorio al G.I. di Palermo (02.10.84), dopo avere indicato gli uomini d'onore delle varie famiglie da lui conosciuti, sottolineava che:

" Cosa Nostra ha un organo direttivo composto dai membri piu' autorevoli delle famiglie. Trattasi, quindi, di un organismo unitario che dirige tutte le attivita'".

Per quanto riguarda le regole di competenza interna, COTORNO confermava le notizie già riferite da BUSCETTA Tommaso

: " In effetti, fra i principi generali che regolano Cosa Nostra vi sono i seguenti:

- nessun delitto di rilievo, e tanto meno un omicidio, può essere commesso nel territorio di una famiglia senza il consenso del rappresentante della stessa;

- gli omicidi più qualificati vengono decisi da tutta la Commissione".

Successivamente, a breve distanza di tempo, MARSALA Vincenzo (uomo d'onore e figlio di MARSALA Mariano, capo della famiglia di Vicari) descriveva in termini analoghi la struttura piramidale di Cosa Nostra, così dichiarando al P.M. di Palermo nel suo primo interrogatorio (07.12.84):

" ... quando si tratta di fatti gravi, che interessano tutto il territorio della famiglia, il rappresentante si rivolge al capo - mandamento, e questi interviene presso la Commissione di Palermo. Il vertice di tutta l'organizzazione è, infatti, la Commissione Da quello che mi diceva mio padre, mi risulta che la Commissione ha il controllo su Palermo e provincia ...".

Aggiungeva nell'interrogatorio del 19.12.84:

" Secondo quello che mi raccontava mio padre, nel caso in cui c'è da sopprimere un qualsiasi affiliato di una qualsiasi famiglia, era norma di comportamento che la famiglia interessata chiedesse l'autorizzazione sia al capo - mandamento che alla provincia. Nel caso, invece, che riguardava omicidi e gravi fatti in danno di persone estranee alla famiglia, se si trattava di cosa che ricadeva nell'ambiente locale, questa era decisa ed eseguita direttamente dalla famiglia locale senza bisogno di autorizzazioni esterne. Se si trattava, invece, di cosa che doveva eseguirsi fuori dal territorio della famiglia, occorreva l'autorizzazione del capo - mandamento e del capo di

quella famiglia locale nel cui territorio doveva commetersi il delitto ..."

Alle rilevanti e sostanzialmente coincidenti dichiarazioni rese sull'argomento da BUSCETTA, CONTORNO e MARSALA, si andarono ad aggiungere le informazioni fornite al G.I. di Palermo da CALDERONE Antonino, importante uomo d'onore della famiglia di Catania, il quale fu in grado di delineare la struttura di Cosa Nostra da un diverso angolo di osservazione, consentendo per la prima volta di spaziare non solo su tutte le famiglie della Sicilia, ma anche su alcune "decine" sparse nel territorio nazionale.

Egli, infatti, riferiva - oltre che della Commissione provinciale di Palermo e dei rappresentanti delle altre province siciliane - anche della "Commissione regionale" o "interprovinciale", della quale, per un certo periodo (1975/77), era stato capo suo fratello CALDERONE Giuseppe.

Interrogatorio dal Dr. FALCONE sul tema dell'ordinamento di Cosa Nostra palermitana (09.11.87), il CALDERONE rispondeva:

" In realta', originariamente a Palermo, come in tutte le altre province siciliane, vi erano le cariche di rappresentante provinciale, vice - rappresentante e consigliere provinciale. Le cose mutarono con GRECO Salvatore "cicchiteddu" poiche' venne creato un organismo collegiale, denominato Commissione, e composto dai capi - mandamento. Scioltosi l'ordinamento mafioso palermitano, per effetto della prima guerra di mafia (1962/63), e dopo il periodo del triumvirato (BADALAMENTI, LEGGIO - BONTATE), si ricostituirono gli organismi ordinari.

Il triumvirato venne costituito subito dopo la strage di Via Lazio (12.12.69), mentre gli organismi ordinari dopo il processo del "114" (1973/74).

Questa volta si cerco' di tornare all'antico mediante la nomina, quindi, di rappresentante, vice - rappresentante e consiglieri provinciali, rispettivamente nelle persone di BADALAMENTI Gaetano, BONTATE Stefano e LEGGIO Luciano. Tutto cio', pero', duro pochissimo; infatti, come ho gia' riferito, si preferi' ritornare al sistema dei mandamenti e della Commissione; e gia' nell'Ottobre 1975, GRECO Nicola riferi' a

Catania a mio fratello che tra breve sarebbe stato nominato "segretario" della provincia (capo della Commissione provinciale di Palermo) GRECO Michele "

Gia' prima, nell'interrogatorio reso al G.I. di Palermo (in sede di Commissione rogatoria) il 28.07.87 a Marsiglia, il CALDERONE, riferendo piu' dettagliatamente l'episodio della prossima nomina di GRECO Michele a capo della Commissione provinciale di Palermo, sottolineava il principio, gia' ricordato da BUSCETTA Tommaso, della sostanziale preminenza dell'organismo collegiale palermitano sugli analoghi organi individuali (rappresentanti) delle altre province siciliane:

" i GRECO hanno sempre avuto in mano la mafia di Palermo e, quindi, di tutta la Sicilia, perche' Palermo detta legge ovunque".

Per quanto riguarda le competenze della Commissione, anche il CALDERONE, con la narrazione di numerosissimi episodi criminosi nell'ambito e per le finalita' di Cosa Nostra, confermava che tutti gli omicidi degli uomini d'onore, e comunque tutti i fatti delittuosi di particolare gravita', non potevano essere commessi se non con il consenso o l'autorizzazione della Commissione.

Gli stessi principi venivano ribaditi da MARINO MANNOIA Francesco, il quale, nell'interrogatorio reso al Giudice FALCONE in data 07.11.89, cosi' dichiarava:

" Per quanto ne so, soltanto a Palermo l'organismo di vertice di Cosa Nostra e' la Commissione; nelle altre province, vi e' un organismo singolo costituito dal rappresentante provinciale. Vi e' anche la Commissione interprovinciale, costituita dai capi della varie province (un rappresentante per ogni provincia) La Commissione (provinciale di Palermo) e' un organismo paritario, nel senso che tutti i capi mandamento che ne fanno parte hanno uguali poteri e pari dignita', il capo della Commissione e' soltanto un coordinatore della stessa Essendo alle dirette dipendenze di BONTATE Stefano, ne sentivo spesso i discorsi, se si vuole non privi di fascino, sulle origini storiche palermitane di Cosa Nostra e sulla composizione assolutamente unitaria della stessa, che prevalenza assoluta della parte palermitana "

Anche per quanto riguarda le competenze della Commissione palermitana, MARINO MANNOIA ribadiva che a quest'organismo di vertice era riservata ogni decisione concernente gli omicidi degli uomini d'onore e, comunque, gli omicidi di personaggi di particolare rilievo, estranei all'organizzazione (fra i numerosi esempi portati dal collaboratore di giustizia si evidenziano gli episodi relativi agli omicidi di GRAZIANO Angelo, sotto - capo della famiglia del Borgo, e dell'imprenditore palermitano Ing. Roberto PARISI, riferiti rispettivamente negli interrogatori al G.I. del 19.01.90 ed al P.M. del 02.02.90).

Per l'esame delle dichiarazioni rese da BUSCETTA, CONTORNO, CALDERONE, e MANNOIA si rimanda alla lettura degli atti del maxi processo di Palermo, sentenze di I e III grado (cfr. faldoni 26 - 26/A - 26/B - 26/C - 26/D).

I principi dell'ordinamento di Cosa Nostra, riguardanti la Commissione, le sue competenze ed i procedimenti di formazione delle sue decisioni, venivano poi ribaditi da altri esponenti dell'organizzazione (con ulteriori approfondimenti) che hanno deciso di collaborare dopo l'attentato in danno del Dr. Giovanni FALCONE.

Il dato piu' significativo che scaturisce dalla convergenti ed univoche dichiarazioni di questi ultimi sull'ordinamento interno di Cosa Nostra, con particolare riguardo alla Commissione, sta proprio nella ennesima dimostrazione dell'esistenza di tale organismo, vieppiu' provata se si considera che alcuni collaboratori si sono dissociati dall'organizzazione in tempi recentissimi: al riguardo basti pensare a Giocchino LA BARBERA e Mario Santo DI MATTEO (entrambi arrestati nel Marzo 93), a Baldassare DI MAGGIO (arrestato nel Gennaio 93), a

Leonardo MESSINA (arrestato nell'Aprile 92), a Salvatore CANCEMI (costituitosi nel Luglio 93.)

Su tali argomenti, per primo, Gaspare MUTOLO ha fornito puntuali notizie, precisando in particolare che sono di competenza della Commissione le decisioni riguardanti gli omicidi di appartenenti alla Forze dell'Ordine, di Magistrati, di uomini politici, di giornalisti e di avvocati.

Cio' perche' tali uccisioni possono determinare reazioni dello Stato o della corporazione di appartenenza della vittima, reazioni che colpiscono gli interessi generali di Cosa Nostra e non gia' soltanto di singoli esponenti dell'organizzazione.

Per quanto riguarda la partecipazione alle decisioni, il MUTOLO ha precisato che vengono coinvolti i capi - mandamento, che fanno parte della Commissione, e coloro che li sostituiscono nei periodi in cui i primi sono detenuti.

MUTOLO ha, altresì spiegato con dovizia di particolari la natura dei canali attraverso i quali si comunica ai capi - mandamento detenuti la decisione di eliminare singole persone, appartenenti alle forze dell'Ordine, Magistrati ecc.

Questi canali sono molteplici e tali da rendere, sempre e facilmente, possibile la comunicazione tra l'interno e l'esterno del carcere di messaggi e notizie.

MUTOLO, ad esempio, ha potuto personalmente constatare nei periodi di sua detenzione - anche nelle carceri di massima sicurezza - che gli uomini d'onore detenuti, profittando dell'ora di aria o di temporanei ricoveri in infermeria o di altre favorevoli occasioni, riuscivano sempre a comunicare tra loro, quali che potevano essere i divieti esistenti all'interno del carcere ed i sistemi di sorveglianza.

Per quanto riguarda la trasmissione di notizie tra l'interno e l'esterno, il sistema - cardinale (così come lo ha illustrato MUTOLO) rimane quello del colloquio in quanto:

- non vi è alcun problema allorché il capo - mandamento o l'uomo d'onore ha la possibilità di colloquiare con un avvocato che è anche uomo d'onore, ovvero con un proprio familiare uomo d'onore;

- non vi è neppure alcun problema, allorché il detenuto non ha né avvocati né familiari appartenenti all'organizzazione; in tali casi, infatti, il detenuto può trasmettere il messaggio o la notizia ad un altro uomo d'onore detenuto, che, a sua volta, li trasmetterà ad un avvocato o familiare appartenente all'organizzazione;

- il detenuto può mettersi d'accordo con un altro detenuto, che abbia un familiare uomo d'onore, per far sì che i rispettivi si presentano nello stesso momento in sala colloqui; poiché questi ultimi avvengono sempre contemporaneamente in salette destinate ad accogliere da sei agli otto detenuti, è facilissimo per il detenuto che deve trasmettere un messaggio o una notizia far ciò con il familiare (uomo d'onore) di un altro detenuto.

Anche Giuseppe MARCHESE ha fornito analoghe notizie sulle regole di competenza interna di Cosa Nostra; ed invero ha ribadito che è sempre ed esclusivamente riservata alla Commissione ogni decisione riguardante gli omicidi le cui conseguenze sono scontate, e cioè quelli di appartenenti alle Forze dell'Ordine, di Magistrati, di uomini politici e di giornalisti.

Circa i rapporti tra i capi - mandamento ed i rispettivi sostituti, MARCHESE (come già MUTOLO) ha precisato che tutte le funzioni relative alla qualità di capo mandamento, e quindi anche di componente la Commissione, vengono svolte dal "sostituto" allorché il capo - mandamento è impedito perché detenuto o perché lontano da Palermo (ad esempio, in soggiorno obbligato).

Per quanto riguarda, poi, i sistemi di comunicazione tra i capi - mandamento detenuti e l'esterno, MARCHESE ha dettagliatamente spiegato quali essi siano, anche per consolidata esperienza diretta.

Come già MUTOLO, egli pure ha chiarito che non vi è alcun problema per comunicare tra il carcere e l'esterno, poiché il capo - mandamento detenuto trasmette la sua volontà o direttamente (durante i colloqui) a propri familiari uomini d'onore ovvero indirettamente, comunicando con altro uomo d'onore detenuto, che a sua volta, utilizza con tramite un proprio familiare appartenente a Cosa Nostra.

La corrispondenza delle informazioni, fornite da Gaspare MUTOLO e da Giuseppe MARCHESE sulle funzioni della Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra e sui meccanismi di formazione della volontà di quest'organo, ha ricevuto un'ulteriore conferma dalle dichiarazioni di Giovanni DRAGO.

Secondo quanto egli apprese fin dal momento della sua iniziazione nella famiglia di Brancaccio (in particolare, da GRAVIANO Giuseppe "martidduzzu" e SAVOCA Vincenzo "u siddiatu"), ed ebbe successivamente modo di approfondire nel corso del tempo, grazie ai suoi continui contatti con altri uomini d'onore, la competenza della Commissione comprende gli "affari più importanti", cioè quelli che coinvolgono gli interessi dell'intera organizzazione.

In particolare, spetta alla Commissione di valutare e deliberare tutti gli omicidi che, per la "qualità" delle vittime, possono provocare ripercussioni su Cosa Nostra nel suo complesso, quali, ad esempio, l'eliminazione di uomini delle Istituzioni.

Per quanto riguarda tra i capi- mandamento ed i rispettivi "sostituti", anche il DRAGO (come già MUTOLO e MARCHESE) ha precisato che, nell'ipotesi di detenzione in carcere o altro equivalente impedimento del capo - mandamento, le di lui funzioni vengono svolte da un "sostituto" di sua fiducia.

Il suo "sostituto" non soltanto gestisce gli affari di "ordinaria amministrazione" del mandamento, ma rappresenta altresì il capo in seno alla Commissione.

Per quanto riguarda, poi, i sistemi di comunicazione tra i capi - mandamento detenuti e l'organizzazione DRAGO ha spiegato che essi si attuano in uno dei seguenti modi:

- per mezzo dei colloqui con i propri familiari o propri avvocati, ove questi siano uomini d'onore o vicini alla famiglia;

- per mezzo dei colloqui di altri uomini d'onore detenuti, che trasmettono il messaggio ai propri familiari o avvocati, sempreché questi ultimi, come già detto, siano uomini d'onore o vicini a Cosa Nostra;

- per mezzo dei bigliettini chiusi, che vengono consegnati nel corso dei colloqui alle persone sopra cennate e, quindi, da queste ultime recapitati ai destinatari.

Per i messaggi di particolare importanza, come quelli concernenti omicidi, si utilizza quasi esclusivamente il metodo dei bigliettini, secondo le modalità sopra descritte.

Successivamente, anche DI MAGGIO Baldassare ha confermato la competenza della Commissione in relazione a tutte le decisioni concernenti gli interessi generali dell'organizzazione.

A tal proposito, e' opportuno premettere che il DI MAGGIO, per quella che e' stata la sua esperienza di uomo d'onore, non ha acquisito una conoscenza analitica ed approfondita dei meccanismi di Cosa Nostra, ma ha conosciuto e riferito, invece, situazioni e fatti concreti che riscontrano perfettamente le informazioni, piu' analitiche e complete, gia' fornite al riguardo dagli altri collaboranti.

Per quanto riguarda l'organo di vertice di Cosa Nostra, DI MAGGIO dunque ha riferito di aver, naturalmente, sentito parlare della Commissione provinciale di Palermo.

Piu' precisamente, egli fu informato dell'esistenza di tale organismo da BRUSCA Giovanni e da AGRIGENTO Giuseppe, i quali gliene parlarono in numerose occasioni, precisando che la Commissione, costituita da tutti i capi - mandamento della provincia, si riuniva periodicamente per deliberare sulle "vicende di interesse dell'organizzazione", ovviamente con riferimento alle "cose piu' importanti".

In ordine ai rapporti tra il capo - mandamento detenuto e colui che lo sostituisce nella gestione degli affari del mandamento, DI MAGGIO ha fornito un dato - tratto dalla sua personale esperienza - che conferma la regola generale concordemente riferita da tutti gli altri collaboranti.

Egli ha ricordato, infatti, che - nel periodo in cui reggeva "di fatto" il mandamento di San Giuseppe Jato, per il contemporaneo impedimento di BRUSCA Bernardo e di BRUSCA Giovanni - non aveva un autonomo potere di iniziativa, ma continuava a "prendere ordini" dal RIINA e da BRUSCA Bernardo, nonostante quest'ultimo fosse detenuto, ed a seguire le loro disposizioni.

Le dichiarazioni di MUTOLO, MARCHESE, e DRAGO in ordine alle modalita' di comunicazione fra i soggetti detenuti e membri dell'organizzazione in stato di liberta', hanno trovato puntuale (e, se si vuole, drammatico) riscontro in atti.

Difatti, la lettura del carteggio intrattenuto da questa Direzione Distrettuale con alcune direzioni carcerarie opportunamente interpellate fornisce un quadro a dir poco allarmante sulla possibilità che avevano i detenuti di Cosa Nostra di comunicare tra di loro e con l'esterno (cfr. F.3 C.H sottofascicoli 2 e 3).

Nel rimandare integralmente alle missive qui giunte dagli istituti di pena dell'Asinara, di Palermo, di Pianosa, di Bergamo, di Ascoli Piceno, di Nuoro, di Spoleto ecc. si richiamato di seguito specifici episodi, collocabili nel periodo 01.01.92 - 23.05.92 e relativi ad alcuni degli odierni indagati, che confermano pienamente i meccanismi di comunicazione citati dai suddetti collaboranti:

- BRUSCA Bernardo:

presso il carcere di Messina ha ricevuto la visita dei figli Emanuele ed Enzo e del cugino BRUSCA Mariuccio; nei confronti di tutti e tre (e dello stesso BRUSCA Bernardo) il P.M. di Palermo, a seguito delle dichiarazioni rese da DI MAGGIO Baldassare, ha chiesto in data 20.05.93 l'adozione di misure cautelari per il reato di cui agli artt. 416/bis ed altro (cfr. F. 22/A/2 C.A).

Scriva la direzione della Casa Circondariale di Messina (cfr. nota nr. 852 del 09.02.93): " esistono tre sale per colloqui ed in considerazione dei congiunti ammessi (max 3 per ogni detenuto, piu' figli minori) il numero dei soggetto ospitabili puo' variare; comunque la capienza ottimale e' di 5 detenuti per la prima, nr. 8 per la seconda, mentre per l'altra puo' ospitare nr. 10 detenuti Le sale colloquio destinate ai difensori sono 5. I detenuti, non sottoposti a divieto d'incontro od altro, nell'eventuale attesa hanno la possibilità di parlare tra di loro Il detenuto in questione nel periodo indicato non era soggetto a divieto d'incontro amministrativo";

- BUSCEMI Salvatore:

presso la Casa Circondariale di Pesaro ha ricevuto la visita del fratello Antonino, destinatario, in epoca successiva, di ordinanza di custodia

cautelare in carcere emessa a suo carico dall'A.G. di Palermo per il reato di cui all'art. 416/bis.

Scrive la direzione del carcere (cfr. missiva del 04.02.93): " esiste una sola sala colloqui familiari che puo' ospitare massimo 5 detenuti e 15 familiari I detenuti vengono condotti dalle sezioni alla sala colloqui familiari da un agente attraverso un tunnel coperto. Durante il percorso nulla vieta che essi possano parlare e cosi' possono fare anche mentre attendono di essere perquisiti all'entrata e all'uscita dalla sala. Eguale procedura per i colloqui con avvocati. L'attesa prima dell'immissione e dopo, per il rientro in sezione, avviene in due celle adiacenti i locali dove possono sostare anche altri detenuti Il detenuto in oggetto non aveva alcun divieto di incontro ...".

Numerose sono state, inoltre, le telefonate effettuate da BUSCEMI alla moglie.

- MADONIA Francesco:

detenuto presso la Casa Circondariale di Pisa, nel periodo in esame viene ammesso piu' volte a colloquio con la moglie. In data 02.05.92 riceve pero' la visita (l'unica nell'arco di tempo esaminato e a pochissimi giorni dalla strage di Capaci) dal difensore Avv. Marco CLEMENTI, recentemente tratto in arresto a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico dall'A.G. di Palermo (per il reato di cui all'art. 416/ bis) sulla base delle dichiarazioni fornite da Giuseppe MARCHESE (che lo ha indicato come appartenente alla famiglia di Resuttana) e da Gaspare MUTOLO (che ha confermato l'esistenza di un "intimo legame" di CLEMENTI con la famiglia MADONIA; a conferma di cio' si pone il fatto che oltre a MADONIA Francesco, l'Avv. CLEMENTI e' stato anche difensore dei figli, Salvatore e Giuseppe, nel periodo in esame piu' volte visitati dal legale durante la loro detenzione presso il carcere dell'Ucciardone in Palermo).

Scrive la direzione del carcere (cfr. fono 366/93 dell'11.02.93):

"..... durante l'attesa colloqui con parenti e/o legali, i detenuti sottoposti al regime speciale non hanno alcuna possibilita' di incontrare ne' altri detenuti ne' parenti di altri detenuti Il detenuto MADONIA, in quanto sottoposto al regime previsto dell'art. 41/bis e' assoggettato alle limitazioni di cui agli ordini di servizio Si chiarisce - comunque - che a causa delle condizioni di salute, in quanto barellato, il detenuto MADONIA e' stato ammesso ai colloqui familiari con il difensore in camera separata, il suo all'ufficio dello psicologo Relativamente al medesimo detenuto si segnala che lo

stesso, fin dal suo ingresso in questa sede (11.11.91) e' stato ristretto presso la sezione del centro clinico ".

- GAMBINO Giacomo Giuseppe, MONTALTO salvatore, CALO' Giuseppe:

nel periodo in esame si trovano contemporaneamente ristretti presso la Casa di Reclusione di Spoleto.

Scrive la direzione del carcere (cfr. fono del 20.01.93 e del 26.01.93):
" il numero delle sale disponibili per effettuare colloqui con i familiari sono 4 utilizzate contemporaneamente da 2 e 5 nuclei; per effettuare colloqui con gli avvocati sono disponibili nr. 3 salette I detenuti nell'eventuale attesa i familiari e/o avvocati possono incontrarsi tra loro, salvo eventuali provvedimento di divieto d'incontro di carattere amministrativo o giudiziario ... nel periodo 01.01.92 - 31.07.92 nessuno dei detenuti era sottoposto a divieto d'incontro di carattere amministrativo o giudiziario "

E' da sottolineare che dall'01.01.92 al 23.05.92 CALO' Giuseppe riceve ben sette visite dal cognato MATTALIANO Gregorio, le ultime delle quali in data 14.05.92 e 15.05.92; tale circostanza assume particolare rilievo in quanto CANCEMI Salvatore ha dichiarato che si serviva di MATTALIANO per comunicare e/o ricevere messaggi dal CALO'; diverse sono, fra l'altro, le telefonate fatte da CALO' alla moglie MATTALIANO Rosaria.

I meccanismi riferiti da MUTOLO, MARCHESE e DRAGO in ordine alle comunicazioni tra detenuti, per detenuti e da detenuti si pongono, a giudizio di questa Procura Distrettuale, fra le cause che hanno maggiormente impedito - o comunque rallentato - una efficace attivita' di contrasto a Cosa Nostra.

L'assenza di una legislazione differenziata per i detenuti piu' pericolosi e l'inadeguatezza dei complessi carcerari, ha fatto si che le detenzioni non realizzassero, concretamente, un periodo di sbarramento e di preclusione di contatti con i membri dell'organizzazione in stato di liberta'.

Situazione, questa, che ha premesso sia l'esecuzione di omicidi all'interno delle carceri (vedi ad esempio l'uccisione di PUCCIO Giuseppe) sia la possibilita' di tenere viva la comunicazione di notizie sull'attivita' dell'organizzazione consentendo, implicitamente, la sussistenza della stessa.

Purtroppo solo e soltanto dopo la strage di Via D'Amelio, in cui hanno perso la vita il Dr. Paolo BORSELLINO ed i cinque uomini della scorta, si e' capito che era necessario incidere con forza sul settore carcerario cercando di impedire ai detenuti appartenenti a Cosa Nostra ed altre organizzazioni criminali qualsiasi comunicazione con l'esterno.

Con l'entrata in vigore dell'art. 41/bis dell'Ordinamento Penitenziario si e' potuto, finalmente, dare concretezza a misure restrittive di particolare efficacia quali:

- il trasferimento in massa presso le carceri speciali di Pianosa e dell'Asinara;
- il divieto assoluto di effettuare telefonate;
- la possibilita' di un solo colloquio mensile con i familiari;
- la fruizione dello stesso con l'interposizione dei vetri divisorii o di audiocitofoni.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ALLA DATA DEL 23.05.92
GIORNO

DELL'ATTENTATO IN DANNO DEL DR. GIOVANNI FALCONE

Nella parte sin qui esposta si e' dimostrato come, relativamente all'esistenza della Commissione, vengano a convergere le dichiarazioni degli ultimi collaboratori di giustizia con quelle rese nel tempo da Tommaso BUSCETTA, Vincenzo MARSALA, Salvatore CONTORNO, Antonino CALDERONE, Francesco MARINO MANNOIA.

Questa coincidenza di versioni nel vasto arco di tempo compreso tra il 1984 (prime dichiarazioni di BUSCETTA) e il 1993 (pentimenti di CANCEMI, DI MATTEO e, da ultimo, LA BARBERA) suggella in maniera incontrovertibile l'esistenza della Commissione e l'importanza da essa assunta proprio in merito all'eliminazione di esponenti delle Istituzioni quali, nel caso in esame, il Dr. Giovanni FALCONE.

A corollario di tutto cio' si pone - e' necessario ribadirlo - la conferma giurisprudenziale sancita sulla Commissione dalla sentenza della Suprema del Gennaio 92.

Ed invero gli ultimi collaboratori di giustizia se da un lato hanno ribadito l'esistenza di tale organismo e delle regole interne, non scritte, che da sempre governano l'organizzazione, dall'altro hanno vieppiu' permesso di ricostruire la storia piu' recente di Cosa Nostra per avene essi fatto parte fino al 93.

Appare quindi evidente come tutte le indicazioni fornite debbano essere in relazione con le posizioni giuridiche dei singoli collaboranti e valutate nella loro globalita' sulla base delle conoscenze specifiche di ognuno.

Al di là, comunque, delle parziali ed inevitabili divergenze in ordine a situazioni marginali, e' di rilievo sottolineare fin da ora la generale coincidenza delle dichiarazioni rese dai collaboranti relativamente ai nominativi degli uomini d'onore facenti parte della Commissione nel Maggio 92.

Cio' detto si procederà con l'esaminare, in ordine di progressione cronologica di inizio collaborazione con l'A.G., le dichiarazioni fornite nel tempo da:

- Leonardo MESSINA (cfr. F. 8/B C.F)
- Gaspare MUTOLO (cfr. F. 8/B C.G)
- Giuseppe MARCHESE (cfr. F. 8/B C.A)
- Giovanni DRAGO (cfr. F. 8 C.N)
- Baldassare DI MAGGIO (cfr. F. 8 C.M)
- Mario Santo DI MATTEO (cfr. F. 1/A C.I)
- Gioacchino LA BARBERA (cfr. F. 1/B C.E)
- Salvatore CANCEMI (cfr. F. 1/A C.G)

Ove non specificato diversamente, le indicazioni fornite dai suddetti debbono intendersi richiamate nella globalità dei verbali d'interrogatorio resi alla cui lettera si fa, pertanto, integrale rinvio.

D.1

MESSINA LEONARDO

Il 30.06.92 iniziava a collaborare con la Giustizia MESSINA Leonardo, importante uomo d'onore della famiglia di San Cataldo (CL).

Anche tale collaborazione si rivelava estremamente utile ed importante per la conoscenza di Cosa Nostra, poiche' proveniente da persona da lungo tempo inserita nell'organizzazione ed appartenente ad una famiglia di sangue di antiche e consolidate tradizioni mafiose.

Nipote dell'omonimo MESSINA Leonardo, vecchio rappresentante della famiglia di Serradifalco, di LA MARCA Cataldo, gia' capo - decina della famiglia di San Cataldo, nonche' di CALI' Luigi, uomo d'onore di quest'ultima famiglia, ed entrato quindi - fin dall'adolescenza - in contatto con un ambiente permeato dalla logica mafiosa, il collaboratore aderì formalmente all'organizzazione all'età di 25 anni.

Nell'ambito di Cosa Nostra, egli assunse quindi ruoli di sempre maggior rilievo (capo - decina e vice - rappresentante della famiglia di San Cataldo), e soprattutto divenne uomo di fiducia di Giuseppe MADONIA detto "Piddu", rappresentante provinciale di Caltanissetta e componente della "commissione regionale".

Anche grazie a questo privilegiato rapporto fiduciario con il MADONIA, il MESSINA venne a trovarsi in una posizione tale da poter apprendere dall'apparato di vertice dell'organizzazione informazioni sicuramente attendibili sulla struttura e sulle attività di Cosa Nostra.

In particolare, dopo essersi dedicato prevalentemente al traffico di stupefacenti, a partire dal 1986 circa, il MESSINA si occupo' principalmente degli interessi di Cosa Nostra nel settore degli appalti, venendo cosi' a diretta conoscenza di rapporti tra l'organizzazione ed esponenti delle Istituzioni.

Leonardo MESSINA riferiva soprattutto dell'esistenza della Commissione Regionale - organismo cui aveva inizialmente fatto cenno Tommaso BUSCETTA e successivamente, in maniera molto piu' estesa, Antonino CALDERONE - indicandone i componenti fino al 1991:

- RIINA Salvatore, rappresentante della provincia di Palermo;
- SANTAPAOLA Nitto, rappresentante della provincia di Catania;
- SAITTA Salvatore, rappresentante della provincia di Enna;
- MADONIA "Piddu", rappresentante della provincia di Caltanissetta;
- FERRO Antonio, rappresentante della provincia di Agrigento;
- AGATE Mariano, rappresentante della provincia di Trapani.

Per quanto riguarda le altre province il collaboratore precisava che, secondo le sue cognizioni, non esisteva alcun rappresentante per quelle di Messina e Ragusa (non essendovi in esse insediamenti di Cosa Nostra), mentre per quella di Siracusa (pur in analoga situazione) era stato nominato un referente nella persona di BELFIORE Salvatore.

MESSINA ha inoltre evidenziato che anche la Commissione Regionale era nelle mani dei corleonesi per essere questi riusciti ad imporre loro uomini facendo in tal modo prelevare solo e soltanto la loro volonta'.

Ed e' proprio per il rifiuto di valori ormai "degenerati" (termine usato dal collaboratore) introdotti nell'organizzazione dalla dittatura dei corleonesi che MESSINA, dopo un graduale processo di distacco dalle logiche di Cosa Nostra, decide di rompere con il passato assumendo atteggiamento di collaborazione con l'A.G.

D.2

MUTULO GASPARE

Gaspere MUTOLO ha dichiarato di essere stato combinato nel '73, di aver fatto parte della famiglia di Partanna Mondello, di essere stato arrestato per la prima volta nel 1976 rimanendo ininterrottamente detenuto fino al 1981. Successivamente veniva riarrestato il 16.06.82 con l'accusa di traffico illecito di sostanze stupefacenti. Veniva altresì imputato, sempre in quel periodo, per l'omicidio in danno di Alfio FERLITO rimanendo in stato di detenzione fino al Settembre 88.

Veniva nuovamente arrestato nell'Aprile 89, dopo essersi trasferito a Prato, con l'accusa di traffico di stupefacenti e detenzioni di armi; a seguito di tali accuse subì una carcerazione preventiva di circa 15 giorni al termine dei quali venne scarcerato. Venne tratto ancora in arresto nel Luglio 89 con l'accusa di traffico di armi e dollari falsi.

Rimesso in liberta' nel Gennaio 90 veniva ancora arrestato nell'Agosto del 91 rimanendo detenuto fino al Luglio 92 data di inizio della sua collaborazione.

Cio' premesso si evidenzia che MUTOLO, relativamente alla composizione della commissione nel 1992 (ovvero in concomitanza della strage di Capaci) ha fornito le seguenti notizie:

- RIINA Salvatore, con sostituto PROVENZANO Bernardo

- BRUSCA Bernardo, con sostituto BRUSCA Giovanni

- MONTALTO Salvatore, con sostituto MONTALTO Giuseppe

- CALO' Giuseppe, con sostituto CANCEMI Salvatore

- GAMBINO Giacomo Giuseppe, con sostituto TROIA Mariano

- MADONIA Francesco, con sostituto MADONIA Antonino

- BUSCEMI Salvatore, con sostituto BONURA Francesco

- DI MAGGIO Procopio, con sostituto PALAZZOLO Vito

- GERACI Antonino "Nene" (n. 02.01.17), con sostituti GERACI Antonino (n. 11.11.29) e GERACI Francesco (di Antonino)

- MOTISI Matteo detto "Matteazzo", con sostituto ROTOLO Antonino

- PUCCIO Vincenzo (fino alla sua morte: 11.05.89) con sostituto LUCCHESI Giuseppe.

Con riferimento al mandamento di Bolognetta, il MUTOLO ha indicato come capo - mandamento e capo - famiglia BONO Giuseppe, " almeno fino a tutto il 1989 ... " (cioè fin quando i due furono detenuti nel carcere di Spoleto). Per il periodo successivo, invece, MUTOLO non ha potuto confermare questa indicazione, ed anzi ha espresso il convincimento che il BONO fosse venuto a trovarsi - all'interno di Cosa Nostra - in una situazione "difficile" con il gruppo egemone dei corleonesi.

Per quanto concerne il mandamento di Ciaculli, il collaborante non ha saputo indicare con assoluta precisione chi ne sia divenuto capo dopo l'omicidio di PUCCIO Vincenzo (Maggio 1989), limitandosi a restringere - con sufficiente certezza - la cerchia dei virtuali successori a LUCCHESI Giuseppe (già sostituto del PUCCIO), e GRAVIANO Giuseppe "martiduzzu" (capo della famiglia di Brancaccio, compresa nel mandamento di Ciaculli).

Anche in riferimento al mandamento di Santa Maria di Gesù, MUTOLO, mentre ne ha indicato con certezza il capo in AGLIERI Pietro, ha dichiarato di non sapere con assoluta certezza se quel mandamento fosse rappresentato in Commissione.

Infine, per quanto riguarda il mandamento di Passo di Rigano MUTOLO ha indicato come esponente di vertice anche LA BARBERA Michelangelo detto Angelo, da lui conosciuto però come sotto - capo e sostituto di BUSCEMI Salvatore nel comando della famiglia di Passo di Rigano e non già dell'omonimo mandamento. Come si vedrà,

questi parziali margini di dubbio sono stati poi risolti, comunque, alla luce delle dichiarazioni successivamente rese da altri collaboranti.

D.3

MARCHESE GIUSEPPE

Tratto in arresto nel 1982, MARCHESE Giuseppe e' rimasto interrotamente detenuto fino a Settembre 92, data di inizio della sua collaborazione con l'A.G. (al pari di MUTOLO si trova attualmente ristretto in struttura extrapenitenziaria)

Per quanto riguarda la composizione della commissione nel periodo dei fatti per cui e' processo, MARCHESE ha fornito i seguenti dati precisando, nell'interrogatorio reso in data 15.02.94, che non poteva escludere l'esistenza di cambiamenti a lui non comunicati:

- RIINA Salvatore (PROVENZANO Bernardo)

- MADONIA Francesco (MADONIA Antonino e DI TRAPANI Francesco recentemente deceduto)

- BRUSCA Bernardo (BRUSCA Giovanni)

- GAMBINO Giacomo Giuseppe (TROIA Mariano Tullio)

- CALO' Giuseppe (CANCEMI Salvatore)

- LUCCHESI Giuseppe (GRAVIANO Giuseppe "martiduzzu")

- MOTISI Matteo detto "Matteazzo" (ROTOLO Antonino)

- AGLIERI Pietro (TERESI Giovanni "pacchiuni", recentemente deceduto)

- MONTALTO Salvatore (MONTALTO Giuseppe)

- BUSCEMI Salvatore (BONURA Francesco)

- GERACI Nene' il vecchio" (GERACI Antonino, cl. 1929)

- DI MAGGIO Procopio (PALAZZOLO Vito)

- INTILE Francesco

- BONO Giuseppe

Per quanto riguarda MOTISI "Matteazzo", MARCHESE ha sentito il dovere di precisare che costui e' capo - mandamento solo da un punto di vista formale, in quanto tutte le decisioni sono assunte da ROTOLO

Antonino, che non sempre lo informa preventivamente delle deliberazioni da adottare in Commissione.

D.4

DRAGO GIOVANNI

Tratto in arresto nel 1990, DRAGO Giovanni e' rimasto ininterrottamente detenuto fino al 16.12.92 data di inizio collaborazione con l'A.G. (attualmente si trova ristretto in una struttura extrapenitenziaria)

Per quanto riguarda i componenti della Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra (quelli da lui conosciuti con certezza, a partire dall'epoca in cui era stato "combinato", qualche mese dopo l'arresto di GRAVIANO Filippo, avvenuto il 21.08.85), DRAGO ha fornito le seguenti notizie, apprese da GRAVIANO Giuseppe e da altri uomini d'onore pur precisando, nell'interrogatorio del 14.02.94, che la sua cognizione si ferma al 1990 e che pertanto non puo' escludere l'esistenza di variazioni:

- RIINA Salvatore (PROVENZANO Bernardo)

- GAMBINO Giacomo Giuseppe

- LUCCHESI Giuseppe (GRAVIANO Giuseppe). Il LUCCHESI assunse tale carica dopo l'omicidio di PUCCIO Vincenzo (11.05.89), del quale era stato prima sostituito

- MONTALTO Salvatore (MONTALTO Giuseppe)

- BUSCEMI Salvatore

- MADONIA Francesco (MADONIA Antonino)

- BRUSCA Bernardo (BRUSCA Giovanni)

- CALO' Giuseppe (CANCEMI Salvatore)

- AGLIERI Pietro (GRECO Carlo e TERESI Giovanni). L'AGLIERI assunse tale carica dopo l'omicidio di BONTATE Giovanni (28.09.88)

- ROTOLO Antonino

- GANCI Raffaele

Per quanto riguarda, in particolare, GANCI Raffaele, DRAGO ha precisato di avere appreso da GRAVIANO Giuseppe che costui era il capo - mandamento della Noce, almeno dal 1989, allorché era stata inaugurata la nuova concessionaria Renault Service, sita nei pressi del Motel Agip di Palermo.

GRAVIANO aveva inoltre precisato che il mandamento della Noce (sciolto dopo l'omicidio di salvatore SCAGLIONE) era stato "creato appositamente" per il GANCI ed aveva una grande estensione territoriale.

DRAGO ha, infine, aggiunto che egli aveva già in precedenza compreso l'importanza del ruolo ricoperto del GANCI in Cosa Nostra (pur essendo stato ancora informato della sua qualità di capo - mandamento), allorquando lo aveva incontrato in una riunione cui era presente anche Salvatore RIINA l'episodio si verificò il 20.04.89, giorno del sequestro e dell'uccisione di MARINO MANNOIA Agostino, ed avvenne in una villetta sita nei pressi di Villa Serena; ivi, GANCI Raffaele era presente ad una riunione ristretta, nel corso della quale il RIINA spiegò i motivi dell'eliminazione del MARINO MANNOIA , e dette disposizioni per la preparazione dell'omicidio di PUCCIO Vincenzo).

D.5

DI MAGGIO BALDASSARE

Il 13.01.93 iniziava a collaborare con la giustizia Baldassare DI MAGGIO.

Tratto in arresto dai Carabinieri di Novara l'08.01.93 per detenzioni di armi, il DI MAGGIO - sebbene in quel momento non fosse destinatario di alcun provvedimento restrittivo e non andasse, quindi, incontro a conseguenze penali di rilievo - immediatamente confessava la propria qualita' di uomo d'onore, personalmente "combinato" da Bernardo BRUSCA ed ammetteva di aver ricoperto, negli anni precedenti, un ruolo attivo e rilevante nell'ambito della famiglia di San Giuseppe Jato.

Il DI MAGGIO lealmente riconosceva di aver deciso di dissociarsi da Cosa Nostra per prevenire il gravissimo rischio per la propria vita, derivante da una situazione di ormai insanabile contrasto tra lui stesso ed i BRUSCA (in particolare Giovanni, figlio di Bernardo), i quali male avevano tollerato la posizione di "prestigio" gia' acquisita da esso DI MAGGIO, nel mandamento di San Giuseppe Jato, nel periodo in cui - per circa tre anni - gli stessi BRUSCA Bernardo e BRUSCA Giovanni erano stati, contemporaneamente, detenuti o al soggiorno obbligato.

Tale periodo era, poi, tanto grave, in quanto il DI MAGGIO aveva compreso che - dopo un periodo di apparente "neutralita'" - RIINA si era schierato sulle posizioni dei BRUSCA, sui fedelissimi alleati di sempre.

Le sue dichiarazioni apparivano subito di grande rilievo investigativo non solo perche' egli recava un nuovo importante contributo di conoscenza alle indagini giudiziarie, ma anche perche' forniva significativi e decisivi elementi per la individuazione dello stesso RIINA, che poi veniva effettivamente catturato - grazie al suo contributo - il 15.01.93.

Anche DI MAGGIO Baldassare ha indicato quegli esponenti di Cosa Nostra che, per sua cognizione diretta, si incontravano piu' frequentemente con Salvatore RIINA intrattenendo con lui un rapporto preferenziale (I BRUSCA, i MADONIA, i GANCI, GAMBINO Giacomo Giuseppe, LA BARBERA Michelangelo e BIONDINO Salvatore). Inoltre, egli ha indicato taluni capi - mandamento e sostituti nel contesto di episodi specifici:

- BRUSCA Bernardo, capo mandamento di S. Giuseppe Jato, sostituito dal figlio BRUSCA Giovanni;

- GANCI Raffaele, capo - mandamento della Noce, sostituito dal figlio GANCI Domenico;

- GAMBINO Giacomo Giuseppe capo - mandamento di San Lorenzo, sostituito da BIONDINO Salvatore;

- LA BARBERA Michelangelo, capo di fatto del mandamento e della famiglia di Passo di Rigano;

- FARINELLA Giuseppe, capo - mandamento di Gangi;

- GIUFFRE' Antonino, inteso "Nino manuzza", nominato reggente del mandamento di Caccamo durante la detenzione di INTILE Francesco.

Per quanto riguarda, in particolare, GANCI Raffaele, il DI MAGGIO ha precisato di sapere che egli e' capo - mandamento della Noce, per averlo appreso dallo stesso RIINA e da BRUSCA Bernardo, nel periodo in cui il primo soggiornava in contrada Dammusi di San Giuseppe Jato, nelle case del BRUSCA, e comunque prime della cattura di quest'ultimo (Novembre 1985).

Uno dei dati piu' significativi portati a conoscenza dell'Autorita Giudiziaria da DI MAGGIO e che ha consentito di accrescere il bagaglio conoscitivo sulla struttura interna di Cosa Nostra, e' quello relativo al ruolo di BIONDINO Salvatore; lo spessore criminale di quest'ultimo, l'importanza assunta all'interno del sodalizio criminoso e lo stretto legame che lo unisce a RIINA Salvatore verra' meglio evidenziato quando saranno esaminate le dichiarazioni di CANCEMI Salvatore.

E' doveroso segnalare che l'indicazione di BIONDINO Salvatore quale sostituto di GAMBINO Giacomo Giuseppe giunge per la prima volta proprio da DI MAGGIO; tale circostanza viene a confermare, implicitamente, la genuinita' e l'attendibilita' delle dichiarazioni di MUTOLO, MARCHESE e DRAGO i quali - a causa dei lunghi periodi di detenzione - avevano una cognizione della realta' esterna sicuramente piu' limitata rispetto ad altri soggetti (quali lo stesso DI MAGGIO e CANCEMI Salvatore) in grado di muoversi liberamente.

La "non conoscenza " di BIONDINO Salvatore da parte di alcuni collaboranti va altresì interpretata - senza alcuna possibilita' di smentita - come riscontro alla particolare "strategia" dei corleonesi consistente nel non comunicare ad altri l'identita' degli uomini d'onore del mandamento di Corleone e degli uomini d'onore comunque vicinissimi a RIINA, PROVENZANO, e BAGARELLA.

Che BIONDINO Salvatore fosse una delle persone (o la persona) di maggior fiducia di RIINA lo si ricava oltremodo dal loro contestuale arresto avvenuto in Palermo il 15.01.93; ed invero BIONDINO Salvatore, nell'accompagnare lo stesso RIINA alle riunioni con altri appartenenti a Cosa Nostra (come riferito da DI MAGGIO e CANCEMI), veniva automaticamente a conoscenza sia dei luoghi ove si tenevano tali incontri e sia dei posti in cui si rifugiava il capo dell'organizzazione.

DI MAGGIO ha precisato che BIONDINO gli venne presentato personalmente da LA BARBERA Angelo come sostituto di GAMBINO Giacomo Giuseppe, dopo l'arresto di quest'ultimo; il collaborante non ha mancato di sottolineare che il GAMBINO e' rimasto tuttavia a capo - mandamento anche durante la sua detenzione.

Quanto a LA BARBERA, oltre che conoscerlo come capo di fatto del mandamento di Passo di Rigano, DI MAGGIO lo ha puntualmente incontrato in varie riunioni ristrette, alle quali partecipavano gli esponenti di Cosa Nostra piu' vicini a RIINA Salvatore, nella qualita' di capi - mandamento o sostituti dei medesimi.

Per quanto riguarda FARINELLA, e la sua qualita' di capo - mandamento di Gangi, il collaborante ha dettagliatamente riferito che, proprio per tale qualita', fu necessario rivolgersi al FARINELLA, e raggiungere con lui un'intesa in ordine alla divisione dei profitti che Cosa Nostra intendeva conseguire in occasione della costruzione della strada provinciale San Mauro Castelverde - Gangi (alla quale era interessato lo stesso RIINA Salvatore, che delego' appunto a DI MAGGIO ed a BRUSCA Giovanni gli opportuni contatti con il potente capo del mandamento delle Madonie, cioe' del territorio in cui l'opera doveva essere realizzata).

Sul punto ' giova appena ricordare che la qualita' di capo - mandamento del FARINELLA e' stata unanimemente affermata da altri importanti precedenti collaboratori di giustizia (Tommaso BUSCETTA, Antonino CALDERONE, Francesco MARINO MANNOIA) e, dopo DI MAGGIO, anche da DI MATTEO Mario Santo; ed e' stata, infine, affermata in sede giudiziaria dal Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 09.01.93.

Infine, per quanto concerne GIUFFRE' Antonino, DI MAGGIO - dopo avere riferito che costui svolge l'attivita' di insegnante ed e' conosciuto con il soprannome di "Nino manuzza" per una menomazione ad una mano - ha precisato che lo stesso e' stato nominato "reggente" del mandamento di Caccamo durante la detenzione del capo - mandamento INTILE Francesco.

Piu' specificamente, il collaboratore di giustizia ha poi soggiunto di avere incontrato personalmente GIUFFRE' in due circostanze che rivestono uno speciale significato perche' servirono a risolvere un contrasto insorto tra lo stesso GIUFFRE' ed il vecchio capo - famiglia di Termini Imerese, GAETA Giuseppe, il quale voleva continuare a gestire in modo autonomo gli appalti che interessavano il suo territorio.

Il contrasto fu risolto a favore del GIUFFRE' che era gia' inserito nel "sistema" direttamente controllato da RIINA Salvatore e dal vertice di Cosa Nostra per il tramite di SIINO Angelo.

Successivamente, nel corso dell'interrogatorio reso alla Corte di Appello di Palermo il 22.11.93, DI MAGGIO, nel confermare le sue precedenti dichiarazioni, ha riconosciuto il GIUFFRE', ed ha ribadito che - in epoca riconducibile agli anni 1987/88 - il GIUFFRE' " aveva il mandamento di Caccamo nelle mani ... e sostituiva il capo di Caccamo"

In merito a GIUFFRE' Antonino giova sottolineare che la prima indicazione sul suo ruolo "sostituto" di INTILE Francesco nel mandamento di Caccamo, proviene per la prima volta da DI MAGGIO Baldassare e cioe' da un soggetto che fino al '92 e' stato libero e che ha quindi avuto la possibilita' - grazie alla vicinanza con RIINA Salvatore, BRUSCA Bernardo e figli di quest'ultimo (in particolare Giovanni) - di conoscere particolari piu' dettagliati sugli ultimi anni di vita dell'organizzazione.

D.6

DI MATTEO MARIO SANTO

Altre puntuali indicazioni sulla Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra, sulle sue competenze e sulla sua composizione sono state fornite da DI MATTEO Mario Santo, tratto in arresto nel Marzo '93.

Questi iniziava a collaborare con l'A.G. in data 24.10.93 autoaccusandosi, come primo episodio, della partecipazione alla strage di Capaci nei termini ampiamente esposti nella richiesta di misura cautelare del 10.11.93 cui si fa integrale rinvio (cfr. F.1 C.I).

A proposito dell'organo di vertice di Cosa Nostra il collaborante, nel corso dell'interrogatorio rese innanzi all'A.G. di Palermo in data 29.10.93, ha dichiarato:

" Per quanto riguarda la Commissione provinciale di Palermo, e' esatto quanto riferito dai vari collaboratori circa il suo ruolo assolutamente centrale e decisivo nella vita di Cosa Nostra, per cui non c'e' decisione di una certa importanza che non venga presa dalla stessa Commissione, ed in particolare per quanto riguarda - ovviamente - gli omicidi di Magistrati, poliziotti, funzionari dello Stato. Anche gli omicidi degli uomini d'onore devono essere decisi dalla Commissione.

Questa regola, naturalmente, la so per conoscenza diretta perche' e' una delle prime cose che vengono comunicate a chi entra in Cosa Nostra, e ripeto ancora una volta che io, in realta, vivevo in quell'ambiente gia' prima della mia affiliazione.

All'epoca della mia affiliazione, la Commissione era composta dai vari capi mandamento, e cioe' da BONTATE Stefano, INZERILLO Salvatore, MADONIA Francesco, SALAMONE Antonino, RIINA Salvatore, RICCOBONO Rosario, SCAGLIONE Salvatore, CALO' Giuseppe, GERACI Antonino il vecchio, INTILE Francesco, FARINELLA Giuseppe ed il capo mandamento di Misilmeri, il cui nome in questo momento non ricordo, ma che e' stato ucciso in epoca non lontana, e che e' stato poi sostituito da OCELLO, non ricordo il nome, anch'egli ucciso.

Non escludo di dimenticare, in questo momento, qualche nome, ma e' certo che della Commissione facevano parte tutti i capi mandamento della provincia, anche quelli delle zone piu' esterne, come Caccamo e Ganci.

A quell'epoca, come ho detto, RIINA Salvatore era capo - mandamento di Corleone, ed il suo sostituto era PROVENZANO Bernardo detto Bino. I due andavano perfettamente d'accordo, e posso affermare che il PROVENZANO partecipava alle riunioni della Commissione o in assenza del RIINA, o anche in aggiunta allo stesso RIINA. Ovviamente, il voto per il mandamento di Corleone era sempre uno solo, pero' l'identificazione fra i due era tale che il PROVENZANO poteva prendere parte alla riunione della Commissione, anche se gia' c'era il RIINA.

Tutto questo io posso affermare perche', a quell'epoca, spessissimo, gli uomini d'onore delle varie famiglie si riunivano nella tenuta "la Favarella" di GRECO Michele, che era il capo della Commissione, e quindi anch'io assistevo alle discussioni tra un gran numero di persone. Ricordo perfettamente che allora, profilandosi il contrasto tra il RIINA ed i corleonesi, da una parte, ed il gruppo BONTATE - INZERILLO dall'altra, GRECO Michele e SALAMONE Antonino assunsero una posizione di mediazione, nel senso di cercare di evitare l'esplosione del contrasto. Il GRECO, in particolare, ebbe a dire che una guerra fra le varie famiglie avrebbe portato un'infinita' di morti e migliaia di anni di carcere. Anche il SALAMONE era su questa posizione, ma egli era indebolito dal fatto di stare in America, e dal fatto che il suo sostituto, cioe' BRUSCA

Bernardo, era invece stretto alleato di RIINA, tanto che alla fine il SALAMONE, com'e' noto, penso' soltanto a salvarsi la vita.

Dopo la cosiddetta guerra di mafia, la Commissione venne nuovamente formata con una serie di persone legate a RIINA Salvatore.

Anche in questo periodo, pur essendo sempre piu' evidente il ruolo preminente del RIINA, la regola fondamentale che gli omicidi piu' importanti, ed in particolare quelli dei rappresentanti delle Istituzioni, dovessero discussi in Commissione, e' stata sempre osservata".

DI MATTEO, poi, ha riferito anche quanto a sua conoscenza sui rapporti tra le "province" di Cosa Nostra e sulla c.d. Commissione interprovinciale:

" Posso affermare, perche' oggetto frequente ed assolutamente non contestato in tutte le discussioni che io ho avuto con gli altri uomini d'onore del mio mandamento, ed in particolare con BRUSCA Bernardo, BRUSCA Giovanni, DI CARLO Andrea e GIOE' Antonino (dopo la loro scarcerazione), che la Commissione provinciale di Palermo decideva in piena autonomia sui delitti, ed in genere su tutte le circostanze piu' importanti, che riguardavano Cosa Nostra nella provincia di Palermo. Allo stesso modo, le altre Commissioni provinciali provvedevano per le cose di loro competenza ed interesse.

So che esiste, gia' da prima che io entrassi in Cosa Nostra, una Commissione interprovinciale, di cui a quell'epoca facevano parte GRECO Michele, CALDERONE Giuseppe per Catania, MINORE Antonio detto Toto' per Trapani e, se non sbaglio, PIZZUTO Gigino per Agrigento, e DI CRISTINA Giuseppe per Caltanissetta.

Per quello che so io, sulla base delle fonti che ho indicato, l'interprovinciale non aveva tra i suoi compiti e poteri quello di decidere sui singoli fatti, ma era piuttosto soltanto un organismo di collegamento, che consentiva ai personaggi piu' importanti di essere al corrente di tutto quello che accadeva nelle altre province. Successivamente, il predominio di RIINA Salvatore si e' esteso anche alle altre province, e cosi' anche nell'interprovinciale ci sono stretti alleati del RIINA, che quindi ha potuto sempre essere al corrente di tutto e condizionare tutto".

In seguito, nell'interrogatorio del 02.012.93 innanzi all'A.G. di Palermo, DI MATTEO descriveva dettagliatamente la composizione della Commissione provinciale di Cosa Nostra di Palermo, prima e dopo la c.d. "guerra di mafia", secondo le sue personali conoscenze:

"..... Per quanto riguarda la composizione della Commissione prima della guerra di mafia, e quindi prima dell'uccisione di BONTATE Stefano ed INZERILLO Salvatore, posso riferire quanto segue, e che - ripeto - ben conosco dato che in quel periodo era normale, come ho gia' detto, la riunione e l'incontro di tutti gli uomini d'onore, specialmente alla Favarella di GRECO Michele.

I capi dei vari mandamenti che partecipavano a tali riunioni erano, secondo il mio ricordo, i seguenti:

- per Corleone, RIINA Salvatore, sostituto come ho già detto da PROVENZANO Bernardo. Confermo a questo proposito di sapere, per averlo avuto riferito dai DI CARLO e dai BRUSCA, che il PROVENZANO a volte partecipava alle riunioni insieme al RIINA, pur se naturalmente con un solo voto. Ciò avveniva per l'assoluto accordo che c'era tra i due;

- per Ciaculli, GRECO Michele;

- per Bolognetta, BONO Giuseppe;

- per Pagliarelli, un certo MOTISI di cui non ricordo il nome. Non so se avesse un sostituto;

- per Santa Maria di Gesù', BONTATE Stefano;

- per Passo di Rigano, INZERILLO Salvatore;

- per la Noce, SCAGLIONE Salvatore;

- per Partanna Mondello, RICCOBONO Rosario;

- per Resuttana, MADONIA Francesco;

- per San Giuseppe Jato, SALAMONE Antonino, spesissimo sostituto da BRUSCA Bernardo;

- per Partinico, GERACI Antonino il vecchio;

- per Porta Nuova, CALO' Giuseppe;

- per Caccamo, INTILE Francesco;

- per Gangi, FARINELLA Giuseppe, almeno cosi' ritengo perche', pur non ricordo se l'ho visto alla Favarella, e' da molti anni, certo piu' di dieci, che e' capo del mandamento delle Madonie

Per quanto riguarda la composizione della Commissione dopo la conclusione della guerra di mafia, posso dire che ci sono stati dei cambiamenti al vertice dei vari mandamenti.

Per San Giuseppe Jato, BRUSCA Bernardo ha definitivamente preso il posto di SALAMONE Antonino. Lo stesso BRUSCA Bernardo e' sostituito, dal momento del suo arresto, dal figlio BRUSCA Giovanni, ed inoltre, come ho gia' detto, vi e' stato un periodo in cui reggente era DI MAGGIO Baldassare, anche per l'assenza dalla nostra zona dello stesso BRUSCA Giovanni.

Per Passo di Rigano, devo dire che io ho sempre visto che a gestire gli affari del mandamento, dopo la morte di INZERILLO Salvatore, e' stato LA BARBERA Angelo; non so con precisione la sua qualifica formale.

Per Santa Maria di Gesu', vi e' stato un primo periodo in cui hanno agito da reggenti i fratelli PULLARA' Ignazio e PULLARA' Giovan Battista; successivamente, ed ancora oggi, il capo mandamento e' AGLIERI Pietro; dello stesso mandamento e' consigliere GRECO Carlo.

Per Ciaculli, dopo l'arresto di GRECO Michele, il posto il capo mandamento e' stato preso da GRECO Giuseppe "scarpa", e successivamente da PUCCIO Vincenzo. Dopo la sua morte e' subentrato LUCCHESI Giuseppe, ed attualmente capo mandamento e' GRAVIANO Giuseppe.

Per San Lorenzo, che ha sostituito il mandamento di Partanna Mondello, il capo e' stato GAMBINO Giacomo Giuseppe. Dopo l'arresto di costui, non so chi lo abbia sostituito; posso dire che da poco prima della strage di Capaci, gestore effettivo degli affari di questo mandamento e' stato BIONDINO Salvatore. Prima di leggerne il nome sui giornali, non avevo mai sentito parlare di TROIA Mariano Tullio.

Per Resuttana, il MADONIA Francesco, da lungo tempo detenuto, e' rimasto capo mandamento, ma e' stato sostituito dal figlio MADONIA Antonino e, dopo l'arresto di questo, da MADONIA Salvatore.

Per il mandamento della Noce, il capo e' diventato GANCI Raffaele, che io conosco da moltissimi anni con tale carica; non so se il GANCI sia succeduto allo SCAGLIONE immediatamente dopo la morte di quest'ultimo, o dopo qualche tempo.

Per il mandamento di Villabate, il capo e' diventato MONTALTO Salvatore, con sostituto il figlio Giuseppe, fino al di lui arresto, e non so quale sia l'attuale situazione.

Per Caccamo, ho gia' detto che il capo mandamento e' rimasto INTILE Francesco, ma che da qualche anno, in data che non so meglio precisare, il mandamento e' stato tolto a Caccamo e spostato a Termini Imerese.

Per Porta Nuova, il sostituto di CALO' Giuseppe (che e' tuttora capo mandamento) e' stato CANCEMI Salvatore. Io ho conosciuto il CANCEMI solo di recente, come ho gia' detto, ma da molti anni ne sentivo parlare come il sostituto di CALO'.

Per Misilmeri, OCELLO Pietro ha preso il posto del capo mandamento ucciso, di cui non ricordo il nome, e poi e' stato ucciso lo stesso OCELLO, cosicche' ora il mandamento e' stato spostato a Belmonte Mezzagno, e capo mandamento e' SPERA Benedetto.

Per quanto riguarda il mandamento di Cinisi, ne e' stato a lungo capo BADALAMENTI Gaetano. Dopo che egli fu allontanato, subentro' BADALAMENTI Antonino, da me conosciuto con il soprannome di Nino BATTAGLIA, anch'egli ucciso. Da allora capo mandamento e' stato, ed e' tuttora, DI MAGGIO Procopio "

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione del mandamento di Caccamo, DI MATTEO ha fornito ulteriori precisazioni nell'interrogatorio del 04.11.93 innanzi all'A.G. di Palermo.

Egli ha, riferito di conoscere da moltissimi anni INTILE Francesco quale capo - mandamento di Caccamo, e tuttavia di aver saputo da BRUSCA Giovanni e GIOE' Antonino che "circa 3 o 4 anni fa" l'INTILE - per motivi che non vennero precisati, pur se si accenno' vagamente a "comportamenti sbagliati" - " ha avuto tolto il mandamento, rimanendo solo capo - famiglia di Caccamo, il cui territorio e' passato a far parte del mandamento di Termini Imerese".

In altre parole, ha poi chiarito il DI MATTEO, la composizione territoriale del mandamento non e' mutata, ma adesso e' stato preposto un uomo d'onore appartenente non alla famiglia di Caccamo sebbene a quella di Termini Imerese.

Il collaborante conferma quindi - anche dal punto di vista del riferimento temporale - l'indicazione del DI MAGGIO circa la "reggenza del mandamento in parola - durante la detenzione dell'INTILE - da parte di GIUFFRE' Antonino.

Il DI MATTEO, inoltre, pur non conoscendo personalmente, ha saputo che l'attuale capo - mandamento di Caccamo e' un uomo d'onore di Termini Imerese; ed e' significativo che il GIUFFRE', indicato appunto da DI MAGGIO Baldassare come "reggente" di questo mandamento, pur se nativo di Caccamo, svolge la sua attivita' a Termini Imerese.

Con riferimento al mandamento di Gangi, il DI MATTEO (int. 17.11.93 innanzi all'A.G. di Palermo) ha confermato ancora l'attuale qualita' di capo - mandamento di FARINELLA Giuseppe.

Infine, per quanto concerne il mandamento di Belmonte Mezzagno, il DI MATTEO (int. 17.11.93 innanzi all'A.G. di Palermo) ha riconosciuto SPERA Benedetto.

Il collaborante ha poi precisato che questo mandamento faceva prima capo al rappresentante della famiglia di Misilmeri (e quindi prendeva nome da quest'ultima localita'), ma che

" da quando e' stato ucciso, a Misilmeri, OCELLO Pietro, il mandamento e' stato trasferito a Belmonte Mezzagno e conseguentemente lo SPERA e' altresì capo - mandamento".

Secondo le conoscenze del DI MATTEO, quindi, lo SPERA e' divenuto capo - mandamento dopo l'uccisione di OCELLO Pietro, e cioè dopo il 07.09.91.

Cio' spiega come di tale fatto non abbiano avuto notizia i precedenti collaboranti (Francesco MARINO MANNOIA, Giuseppe MARCHESE e Baldassare DI MAGGIO), i quali pure - esattamente - avevano tutti

concordemente lo SPERA Benedetto come rappresentante della famiglia di Belmonte Mezzagno.

E' bene evidenziare, come si dira' in seguito, che SPERA Benedetto viene come capo mandamento di Caccamo anche da CANCEMI Salvatore; ed e' grazie alle dichiarazioni di quest'ultimo che e' stato possibile ricostruire la recente storia del mandamento di Belmonte Mezzagno nel quale, al Maggio 92, PARISI Benedetto e PASTOIA Francesco ricoprivano, rispettivamente, la carica di "reggente" e di "consigliere".

D.7

LA BARBERA GIOACCHINO

LA BARBERA Gioacchino, pure a suo tempo indicato dal DI MAGGIO come uomo d'onore della famiglia di Altofonte, e' stato tratto in arresto nel Marzo 93, quando la sua responsabilita' in ordine a gravi delitti era emersa anche da intercettazioni ambientali eseguite dalla D.I.A. in un appartamento sito in Palermo Via Ughetti nr. 17, dove il LA BARBERA e GIOE' Antonino vivevano in stato di sostanziale clandestinita', pur se ancora non raggiunti da alcun provvedimento giudiziario.

In data 25.11.93 inizia la collaborazione di LA BARBERA Gioacchino con l'A.G.

Sulla Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra anche LA BARBERA Gioacchino ha fornito alcune indicazioni, tuttavia molto

limitate, e collegate esclusivamente a conoscenze acquisite nell'ambito di episodi specifici.

Invero, nell'interrogatorio del 17.12.93 innanzi all'A.G. di Palermo, il collaborante ha dichiarato:

" Sulla Commissione provinciale di Cosa Nostra, posso dire ben poco. Entrato nell'organizzazione, venni a sapere che questo organismo esisteva ed era al vertice dell'organizzazione stessa, ma non sapevo ne' so chi ne facesse parte e secondo quali criteri esso funzionasse

Per l'epoca piu' recente, in cui io sono stato, come ho gia' detto, a contatto continuo con BRUSCA Giovanni e BAGARELLA Leoluca, non posso neanche riferire nulla, ne' li ho mai sentiti parlare di una riunione della Commissione.

A quest'argomento si potrebbe ricollegare invece la riunione di vari personaggi di primo piano di Cosa Nostra che era organizzata, come ho gia' detto, la mattina del 15.01.93, e che non ebbe luogo per l'arresto di RIINA Salvatore"

Di questo incontro, fissato proprio per tale giornata, parla anche Salvatore CANCEMI il quale precisa che si trovava con GANCI Raffaele, in un luogo convenuto, in attesa di essere "agganciati" e accompagnati nel posto in cui si sarebbero dovuti incontrare con RIINA; nel frangente vennero raggiunti da BIONDO Salvatore il quale comunico' loro dell'avvenuto arresto di quest'ultimo (anche BIONDO, come noto, si trova indagato per i fatti cui e' processo; per una valutazione piu' dettagliata del personaggio e per i suoi contatti con gli altri membri dell'organizzazione si fa rinvio alla richiesta di misure cautelari dell'11.01.94 cfr. F.1 C.N S.5).

In ordine a tale episodio si puo' ancora una volta constatare con le dichiarazioni combacino perfettamente pur provenendo da due persone che, per diversita' di ruoli ricoperti, riferiscono la circostanza da angolazioni diverse; ed invero:

- LA BARBERA Gioacchino ne parla quale membro del "gruppo di fuoco" riconducibile a BRUSCA Giovanni, in continuo rapporto con Leoluca BAGARELLA ed agendo (come da lui stesso dichiarato) alle dirette dipendenze di Salvatore RIINA;

- CANCEMI Salvatore ne fa menzione nella sua qualita' di sostituto del mandamento di Porta Nuova e, quindi, come uno degli inviati alla riunione; egli, peraltro, attende "l'aggancio" in compagnia di GANCI Raffaele altro membro della Commissione e da sempre in rapporti strettissimi con RIINA Salvatore.

Altra circostanza evidenziata da LA BARBERA e che trova pieno riscontro, come visto, nelle indicazioni fornite da DI MATTEO Mario Santo e CANCEMI Salvatore, e' quella relativa alla posizione di SPERA Benedetto, uomo d'onore assai vicino a Giovanni BRUSCA e Leoluca BAGARELLA, e dagli stessi indicato quale probabile di OCELLO Pietro nella gestione del mandamento da quest'ultimo fino alla sua morte (trattasi del mandamento di Misilmeri, poi divenuto mandamento di Belmonte Mezzagno, come riferito dal DI MATTEO).

D.8

CANCEMI SALVATORE

Nel Luglio 93 si costituisce presso una caserma dei Carabinieri di Palermo CANCEMI Salvatore.

Le motivazioni che hanno indotto questi, prima a consegnarsi alla P.G. e, successivamente, a collaborare con la magistratura sono da ricercarsi nel fatto che i principi ispiratori di Cosa Nostra - ai quali aveva giurato fedeltà fino alla morte - erano stati ormai irrimediabilmente stravolti dalla ferocia dei corleonesi, che nel tempo avevano trasformato quell'organizzazione in cui egli non si riconosceva più'.

Non a caso il collaborante indica Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO come delle "belve" e ciò sia nel corso dei numerosi interrogatori resi al P.M. e sia nel corso di una pubblica udienza, in tal modo schiarendosi apertamente e senza mezzi termini contro Cosa Nostra.

Analogo comportamento è stato tenuto da CANCEMI nel corso del confronto con GANCI Raffaele al quale più volte si è rivolto invitandolo ad affidarsi alla giustizia, a disconoscere Cosa Nostra, ad ammettere che per colpa di RIINA l'organizzazione era ormai finita; per meglio valutarne la portata, si ritiene qui opportuno riportare integralmente alcune dichiarazioni rese da CANCEMI nel corso dell'atto istitutorio (cfr. F.1/E C.C S.3):

" dobbiamo collaborare tutti perché lo Stato ha vinto, ci dobbiamo inginocchiare davanti allo Stato, ormai Toto' RIINA ha voluto questo e noi la dobbiamo smettere di scorrere sangue a Palermo, basta, sangue non ne deve scorrere più' e se lei gli dà una mano di aiuto smettiamo di far scorrere sangue a Palermo perché RIINA ha voluto così' perché non è più' Cosa Nostra di una volta, che una volta eravamo orgogliosi tutti di fare parte di Cosa Nostra, oggi non sono più' orgoglioso e io devo dire grazie a lei se sono seduto qua si ricorda quando mi disse se ti mandano a un appuntamento, non andare da nessuna parte, io sono orgoglioso che sono seduto qua, quelle parole che mi ha detto lei alle 06 di mattina a me hanno mandato un bigliettino lo zio Bino PROVENZANO mi ha mandato un bigliettino che alle 06 di mattina dovevo andare fuori Palermo, non lo so dove mi dovevano portare ed io ricordandomi le parole che mi aveva detto lei, di non andare da nessuna parte, io oggi sono seduto qua che fine ci dovevano far fare lo sanno loro ed io lo posso immaginare pure grazie alle parole che mi ha detto lei e pure ho avuto il rimorso che volevano ammazzare pure il Capitano Ultimo,

si ricorda quando lei gli ha detto a zio Bino "zio Bino che dobbiamo fare la guerra allo Stato" zio Faluzzo (rivolto a GANCI) collaboratori pure lei, diamogli un aiuto allo Stato dato che Toto' RIINA ha voluto questo gli dia questo bene ai suoi figli io glielo ha dato ai miei figli, ai miei nipoti, perche' oggi sento pulito ... mi sento libero, lo sa quando uno che ha un tumore nello stomaco e si fa un'operazione che prima di farlo e poi si fa gli tolgono questo male e gia' mi sento bello, pulito, perfetto e io invito lei a farlo pure ... il Sig. RIINA ha voluto cosi' ... zio Faluzzo si ricorda quando una volta in una riunione di commissione lo zio Totuccio (leggi RIINA) ha dato ordine che si dovevano distruggere tutti i parenti dei pentiti fino al ventesimo grado di parentela anzi ha detto incominciando da quando hanno 6 anni a salire e si rivolgeva a lei; a me mi sono drizzati i capelli quando gli ho sentito fare questi discorsi, i bambini che uno di fronte ai bambini si deve inginocchiare ... io lo prego lo invito a collaborare se pure lei da' aiuto a questi signori (intende le AA.GG. presenti) noi una goccia di sangue a Palermo non la facciamo scorrere piu' lo zio Totuccio lo dovevamo chiamare il demonio, lo dovevamo chiamare Lucifero ora l'ho capito che e' un demonio; fino al ventesimo grado di parentela dobbiamo distruggere i parenti dei pentiti, di 6 anni a salire, mi si e drizzata la barba quando gli ho sentito dire queste cose zio Faluzzo che vergogna, di quello che ha fatto questo cane (leggi RIINA) ammazzare le donne gli da' l'ordine di ammazzare la famiglia di Stefano BONTADE, alla sorella, la moglie del fratello, le donne ma quando si e' detto mai di ammazzare una donna in Cosa Nostra ma quando si e' detto mai che ha fatto perdere tutti i valori di Cosa Nostra questo cane arrabbiato perche' questo e' un cane arrabbiato oggi sono orgoglioso, ieri no ma oggi sono orgoglioso di fare quello che sto facendo perche' la mia collaborazione deve valere per non fare scorrere piu' una goccia di sangue a Palermo e' una vergogna che le fa ancora la "statua" (rivolto a GANCI) deve parlare deve dire le cose come stanno basta ce ne dobbiamo liberare tutti, questa cosa (leggi Cosa Nostra) la dobbiamo distruggere perche' e' degna di essere distrutta oggi una volta eravamo orgogliosi tutti ma il demonio ha voluto cosi' ... lo zio Faluzzo ancora rispetta i principi di quel pazzo di Toto' RIINA, ancora non capisce che quel pazzo ci ha rovinato a tutti; ma perche' va a fare la strage di FALCONE e di BORSELLINO Toto' RIINA? Per distruggere a tutti. Una volta per Cosa Nostra si' ma oggi no, lui (leggi RIINA) ha voluto questo e noi dobbiamo fare questo, dobbiamo collaborare tutti ci dobbiamo inginocchiare tutti io sono fiero di fare questo oggi, prima no ma dopo questo male che ha fatto questo cane io sono fiero, sono contento di fare questo"

La fermezza con la quale CANCEMI - alla presenza di GANCI Raffaele, esponente di spicco di Cosa Nostra, persona legatissima a Salvatore RIINA, suo amico e compagno di vita nella scelta di essere mafiosi - rende ancora piu' evidente l'enorme travaglio con il quale convive il collaboratore fin dal momento della sua costituzione (vedesi al riguardo i verbali d'interrogatori del 10.02.94 innanzi all'A.G. di Palermo e del 16.02.94 innanzi a questo P.M.).

Nel valutare la gradualita' (e, al tempo stesso, la globalita') delle dichiarazioni rese da CANCEMI nel corso di questi mesi - non si puo' tener conto del contrasto interiore - a giudizio di questa Procura ancora in corso - che lo accompagnava da quando ha rimesso la sua vita nelle mani dello Stato; a proposito dei fatti per cui e' processo basti ricordare che gli precisa ulteriormente le sue conoscenze sulla strage di Capaci, soltanto dopo esser riuscito a liberarsi del peso che gli causava l'episodio relativo al brindisi con cui esponenti di vertice dell'organizzazione festeggiarono la morte del Dr. Giovanni FALCONE.

Si riportano alcuni brani dell'interrogatorio reso in data 04.11.93 e per l'esattezza da pag. 16 quando, dopo la sospensione delle ore 16,45 il verbale viene ripreso alle ore 20,45 (si consideri la lunga pausa); CANCEMI testualmente dichiara:

" ... rievocare l'episodio dei brindisi per festeggiare la morte del Dr. FALCONE, della Dr.ssa MORVILLO e degli uomini della scorta, ha suscitato in me un profondo turbamento che mi rafforza nel proposito di collaborare per rompere decisamente ogni legame materiale e morale con il mio passato e con Cosa Nostra. Intendo dire tutta la verita' che in parte ho gia' riferito"

Gia' nella richiesta per l'applicazione di misure cautelari formulata in data 10.11.93 era stato evidenziato, a pag. 73, che cosa aveva rappresentato per il CANCEMI riferire a dei Magistrati circostanze riguardanti l'uccisione di un loro collega; scriveva questo P.M.:

" per chi e' cresciuto in ambiente mafioso, per chi e' impregnato della mentalita' mafiosa, per chi da sempre ha dovuto uniforme la propria condotta e la propria vita alle regole di comportamento mafioso, di cui la punizione del trasgressore che sovente e' vendetta, e' uno dei cardini, non deve essere stato facile, ne' agevole,

confessare a Magistrati di aver ucciso Magistrati, confessare a uomini dello Stato di aver ucciso dello Stato.

Confessare a un Giudice di aver ucciso un mafioso e poi chiedergli protezione e benefici processuali, e' una cosa; confessare ad un Giudice di aver ucciso un Giudice anzi "il" Giudice antimafia, e poi affidargli la propria esistenza dev'essere stata altra cosa.

E' stato chiedere qualche cosa che, nel loro mondo, sarebbe stato impensabile perche' foriera di morte sicura.

Tale precisione segna il "punto di non ritorno" verso l'organizzazione mafiosa, un punto di non ritorno psicologico prima e piu' ancora che di fatto"

Altro brano d'interrogatorio che pure dev'essere considerato per cercare di comprendere il diverso atteggiamento del collaborante nel riferire fatti e circostanze della strage di Capaci, e' quello del 17.11.93, nel corso del quale, riferendo sulla Commissione, a foglio 7 testualmente afferma:

" lo strapotere di Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO negli ultimi anni, mi riferiscono soprattutto a tempi recenti, e' stato totale; ecco perche' non deve meravigliare il fatto che BIONDINO Salvatore avesse ricevuto l'incarico di comunicare a tutti noi capo - mandamento la decisione gia' presa da RIINA e PROVENZANO di uccidere il Giudice FALCONE. Tutti quindi siamo stati informati, nessuno di noi si e' ribellato, nessuno di noi ha cercato di impedire l'evento e per questo siamo stati tutti responsabili al punto che io per esempio ho presenziato agli incontri di Capaci cosi' come li ho gia' illustrati"

Da queste dichiarazioni, quindi, appare piu' che evidente, per ammissione dello stesso CANCEMI, che egli si riconosce membro della Commissione e responsabile della strage di Capaci non solo in quanto tale ma anche per aver attivamente partecipato alla fase preparativa ed esecutiva dell'attentato.

Salvatore CANCEMI e' un mafioso di vecchio stampo; egli si e' reso conto che i principi ispiratori di Cosa Nostra sono stati ormai irrimediabilmente stravolti dalla bieca ferocia di Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO e dei loro accoliti i quali hanno trasformato l'organizzazione in un'associazione criminale della peggior specie.

Per lui non ha quindi piu' alcun senso prestare ossequio alle regole di un'organizzazione che ormai disconosce, non ha piu' senso tener fede alla legge dell'omerta'.

La soverchiante superiorita' dei suoi nemici non gli lasciava molte speranze, non gli restava altra via che rivolgersi alla giustizia dello Stato anche per salvare la sua vita.

Non bisogna infatti dimenticare quello che CANCEMI ha detto nel corso di diversi interrogatori e che ha poi ribadito durante il richiamato confronto con GANCI e cioe' la mattina della sua costituzione egli consegno' ai Carabinieri un bigliettino (acquisito in atti) poco prima ricevuto da Carlo GRECO, con il quale gli si comunicava un'appuntamento per le 06,20 di quello stesso giorno con Bernardo PROVENZANO.

CANCEMI ha precisato che appena ricevuto quel messaggio ebbe timore per la propria vita. Egli torno' con la mente all'ultimo incontro avuto anzi con GANCI Raffaele e lo stesso PROVENZANO, durante il quale quest'ultimo fece presente che bisognava prendere vivo e, ove non possibile, eliminare il Capitano ULTIMO (L'ufficiale dei CC. che aveva arrestato Salvatore RIINA).

A tale affermazione GANCI reagì affermando piu' o meno testualmente" zu' Bino ma che vuole fare la lotta allo Stato" mostrando in tal modo il suo dissenso.

CANCEMI ha poi precisato che mentre si allontanavano in auto, GANCI gli raccomando' di non presentarsi di non presentarsi piu' ad alcun appuntamento con esponenti di vertice dell'organizzazione.

Fra tale episodio e la costituzione di CANCEMI si deve collocare l'arresto dello stesso Raffaele GANCI, nel frattempo resosi latitante perche' colpito da ordinanza di custodia cautelare emessa dall'A.G. di Palermo.

E' plausibile ritenere che il collaboratore di giustizia, tenuto conto degli strettissimi legami - ben noti ai corleonesi - che lo legavano al GANCI e considerata la relazione di dissenso da questi esplicitata al PROVENZANO, abbia ritenuto che disattendendo alle raccomandazioni dell'amico andasse incontro a morte sicura.

Ed invero le sue perplessita' trovarono conferma nello strano fissato per l'appuntamento: 06,20 del mattino; in quel momento e' quindi scattato in lui, presumibilmente, un meccanismo di autoconversazione che ha trovato terreno fertile in un processo, gia' avviato, di rifiuto della linea dei corleonesi. Per tali motivi CANCEMI si consegna alle Istituzioni.

Ecco perche' nella valutazione delle dichiarazioni di CANCEMI bisogna tener presente le ragioni della sua dissociazione e bisogna, altresì, tener conto della complessa personalita' del soggetto per capire per quali motivi egli non abbia ancora riferito alla Magistratura tutta le sue conoscenze su Cosa Nostra.

Per quanto attiene i fatti cui e' processo e' da porre in luce, con forza, che Salvatore CANCEMI si e' auto accusato della compartecipazione alla strage di Capaci; le sue dichiarazioni hanno oltremodo ampliato il valore probatorio del vasto materiale acquisito a carico degli indagati nel corso delle indagini preliminari cosi' come ampiamente esposto nella richiesta di misure cautelari del 10.11.93.

L'esistenza della Commissione e le responsabilita' della stessa nella dinamica dei fatti in esame, trovano ulteriore e piu' ampia conferma proprio nelle dichiarazioni di CANCEMI il quale - come visto - ha dichiarato che in occasione dell'omicidio del Dr. FALCONE furono avvertiti tutti i capi - mandamento.

CANCEMI, proprio per la sua lunga appartenenza a Cosa Nostra e per il ruolo di spicco ricoperto all'interno dell'organizzazione offre una chiave di lettura estremamente attendibile in ordine a coloro che - insieme a lui, nel 1992 facevano parte della Commissione.

Nel momento in cui il collaborante afferma che dell'imminente soppressione del Dr. FALCONE era stata data notizia a tutti i capi - mandamento, si ha li riprova, per scienza diretta, dell'esistenza della Commissione e delle sue responsabilita'; si ha implicitamente conferma delle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia i quali tutti, concordemente, nel riferire di tale organismo avevano dichiarato che l'omicidio di un uomo delle Istituzioni doveva essere necessariamente portato a conoscenza di tutti i suoi membri.

Relativamente alle responsabilita' dei membri della Commissione per la strage di Capaci, CANCEMI riferisce che nella sua qualita' di reggente del mandamento di Porta Nuova venne avvertito da BIONDINO Salvatore della decisione di Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO di eliminare il Magistrato.

Seppe dallo stesso BIONDINO - circostanza poi confermata da GANCI - che del fatto vennero preavvertiti tutti i capi mandamento; tale circostanza appare vieppiu' riscontrata dal fatto che alla materiale esecuzione del delitto hanno preso parte BRUSCA Giovanni (reggente del mandamento di San Giuseppe Jato, in sostituzione del padre Bernardo, detenuto); BIONDINO Salvatore (reggente del mandamento di San Lorenzo, in sostituzione di GAMBINO Giacomo Giuseppe, detenuto); GANCI Raffaele (capo mandamento della Noce); BAGARELLA Leoluca (in rappresentanza del mandamento di Corleone).

A maggior riprova del coinvolgimento dei capi - mandamento nell'episodio si richiama, altresì, l'incontro tenutosi poco tempo dopo l'attentato, durante il quale RIINA Salvatore, BIONDINO Salvatore, GANCI Raffaele, BAGARELLA Leoluca, BRUSCA Giovanni, CANCEMI Salvatore e LA BARBERA Michelangelo (reggente il mandamento di Boccadifalco, in sostituzione di BUSCEMI Salvatore, detenuto) "festeggiarono" con un brindisi l'uccisione del Dr. FALCONE.

Secondo le dichiarazioni di CANCEMI, la Commissione di Cosa Nostra, al Maggio 92, era così composta:

MANDAMENTO DI BELMONTE MEZZAGNO

Capo mandamento: SPERA Benedetto

Territorio: Belmonte Mezzagno, Misilmeri, Ciminna, Bolognetta, Marineo.

(Secondo le dichiarazioni di CANCEMI - cfr. interrogatorio del 29.07.93 innanzi all'A.G. di Palermo - la famiglia di Belmonte in passato faceva parte del mandamento di Ciaculli; la denominazione di Belmonte Mezzagno viene data al mandamento dopo la morte di AUCELLO avvenuta nel 1991)

MANDAMENTO DI BOCCADIFALCO

Capo mandamento: BUSCEMI Salvatore

Reggente: LA BARBERA Michelangelo

Territorio: Boccadifalco, Uditore, Torretta, Passo di Rigano

(secondo CANCEMI, Passo di Rigano non costituisce un mandamento ma e' una famiglia inserita in quello di Boccadifalco)

MANDAMENTO DI BRANCACCIO

Capi mandamenti: f.lli GRAVIANO: Giuseppe, Filippo.

Territorio: Brancaccio, Corso dei Mille, Ciaculli, Roccella.

MANDAMENTO DI CACCAMO

Capo mandamento: GIUFFRE' Antonino (fino al 1987/88 il mandamento era retto da INTILE Francesco)

Territorio: Caccamo, Termini Imerese, Trabia, Villafrati.

MANDAMENTO DI CORLEONE

Capi mandamento: RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo.

Territorio: Corleone, Prizzi.

MANDAMENTO DELLA GUADAGNA

Capi mandamento: AGLIERI Pietro, GRECO Carlo

Territorio: Guadagna, Villa Grazia.

MANDAMENTO DELLA NOCE

Capo mandamento: GANCI Raffaele

Territorio: Noce, Altarello, Cruillas (o Malaspina, la famiglia e comunque denominata Malaspina).

(Secondo le dichiarazioni di CANCEMI - cfr. int. 21.11.93 innanzi all'A.G. di Palermo - prima della seconda guerra di mafia la "Noce" aveva una sua entita' come famiglia, esistendo gia' il mandamento di

Malaspina; solo successivamente, per volonta' di RIINA e' stato creato il mandamento della Noce. Sul punto vi e' la sostanziale coincidenza con le affermazioni, piu' sopra evidenziate, rese da DRAGO Giovanni che riferisce circostanze apprese da GRAVIANO Giuseppe).

MANDAMENTO DI PAGLIARELLI

Capo mandamento: MOTISI Matteo

Territorio: Pagliarelli, Rocca Mezzo Monreale, Corso Calatafimi, Borgo Molara.

MANDAMENTO DI PARTINICO

Capo mandamento: GERACI Nene' (il vecchio)

Territorio: Partinico, Montelepre, Borgetto, Balestrate, Cinisi.

(Secondo CANCEMI la famiglia di Cinisi dagli anni 1985/86 e' stata aggregata al mandamento di Partinico per disposizione di Salvatore RIINA poiche' Procopio DI MAGGIO, gia' in eta' avanzata, risultava oltremodo provato dai numerosi attentati di cui era stato vittima)

MANDAMENTO DI PORTA NUOVA

Capo mandamento: CALO' Giuseppe

Reggente: CANCEMI Salvatore

Territorio: Porta Nuova, Palermo Centro, Borgo Vecchio

MANDAMENTO DI RESULTTANA

Capo mandamento: MADONIA Francesco

Territorio: Resulttana e Acquisanta.

(Secondo le dichiarazioni di CANCEMI nel 92, a seguito della detenzione di MADONIA Francesco e dei figli quest'ultimo, in

particolare Antonino, ad occuparsi del mandamento era Francesco DI TRAPANI detto "Ciccio", recentemente deceduto per morte naturale).

MANDAMENTO DI SAN GIUSEPPE JATO

Capo mandamento: BRUSCA Bernardo

Reggente: BRUSCA Giovanni

Territorio: San Giuseppe Jato, Monreale, Altofonte, Piana degli Albanesi, Camporeale.

MANDAMENTO DI SAN LORENZO

Capo mandamento: GAMBINO Giacomo Giuseppe

Reggente: BIONDINO Salvatore

Territorio: San Lorenzo, Pallavicino, Tommaso Natale, Carini, Capici,
Partanna Mondello

MANDAMENTO DI VILLABATE

Capo mandamento: MONTALTO Salvatore

Reggente: MONTALTO Giuseppe

Territorio: Villabate, Ficarizzi, Bagheria, Casteldaccia.

CANCEMI, oltre ad indicare i mandamenti, i capi mandamento, ed i reggenti (nel caso di detenzione di questi ultimi) ha riferito, per singole famiglie, il nome degli uomini d'onore da lui conosciuti e le cariche ricoperte; fra questi sono stati indicati dei personaggi fino a quel momento sconosciuti agli organi investigativi; a tal proposito va' evidenziato che indica anche uomini d'onore della sua famiglia quali SANSONE Giovanni (marito di sua figlia) ed i fratelli di ques'ultimo, fino ad allora mai menzionati da altri collaboranti.

Tale circostanza evidenzia ancora una volta la radicaita' della scelta operata da CANCEMI in ordine alla dissociazione dal suo passato scelta che, almeno fino ad oggi, lo ha portato ad essere rinnegato dai suoi stessi familiari.

Come si e' detto, le dichiarazioni di CANCEMI sulla composizione della commissione nel 1992 confermano, ed in parte integrano, quelle rese dagli altri collaboranti: Leonardo MESSINA, Gaspare MUTOLO, Giuseppe MARCHESE, Giovanni DRAGO, Baldassare DI MAGGIO, Mario Santo DI MATTEO, Gioacchino LA BARBERA.

Ed invero vi e' la conferma che, in tale periodo, sono capi-mandamento:

- Corleone: RIINA Salvatore

- Pagliarelli: MOTISI Matteo

- Guadagna: AGLIERI Pietro

- San Lorenzo: BIONDINO Salvatore (in sostituzione di
GAMBINO
Giacomo Giuseppe detenuto)

- Brancaccio: GRAVIANO Giuseppe (in sostituzione di LUCCHESI
Giuseppe detenuto)

- Villabate: MONTALTO Giuseppe (in sostituzione del
padre Salvatore, detenuto)

- Resuttana: DI TRAPANI Francesco (in sostituzione di
MADONIA Francesco, detenuto)

- Porta Nuova: CANCEMI Salvatore (in sostituzione di CALO'
Giuseppe, detenuto)

- San Giuseppe Jato: BRUSCA Giovanni (in sostituzione del padre
Bernardo, detenuto)

- Partinico: GERACI Antonino (detto Nene', classe 17)

- Belmonte Mezzagno: SPERA Benedetto

- Caccamo:

GIUFFRE' Antonino

Per completezza di esposizione e' opportuno prendere in esame quelle situazioni che, solo apparentemente, paiono evidenziare contrasti nelle dichiarazioni di CANCEMI Salvatore rispetto a quelle degli altri collaboratori di giustizia.

Ci si riferisce, in particolare, alle circostanze appresso evidenziate per la valutazione delle quali, lo si ribadisce, non si puo' prescindere dal fatto che le dichiarazioni di Salvatore CANCEMI - siccome provenienti da un soggetto rimasto in liberta' fino al Luglio '93 e facente parte, egli stesso, della Commissione - assumono maggior peso e rispondenza alla realta', rispetto a quelle di altri collaboranti rimasti a lungo in stato di detenzione:

1. Territorio di Cinisi:

viene indicato da Mario Santo DI MATTEO come mandamento autonomo retto da DI MAGGIO Procopio ed avente come sostituto PALAZZOLO Vito.

CANCEMI, al contrario, dichiara che la famiglia di Cinisi, fin dall'86/87, e' stata aggregata al mandamento di Partinico per disposizione di RIINA e cio', come detto, proprio a causa dell'eta' avanzata di Procopio DI MAGGIO e della serie di attentati che gli hanno causato numerose ferite; tale circostanza appare piu' concreta se si tiene conto del fatto che Procopio DI MAGGIO (cl. 1961) versa, effettivamente, in precarie condizioni di salute.

Inoltre Vito PALAZZOLO, latitante, da anni ha trovato riparo all'estero e quindi lontano dalla Sicilia.

Appare quindi piu' che logico quanto affermato da CANCEMI e cioe' che famiglia di Cinisi sia stata aggregata al mandamento di Partinico.

2. Mandamento di Pagliarelli:

MUTOLO e MARCHESE ne indicano il capo in MOTISI Matteo, avente come sostituto ROTOLO Antonino; lo stesso MARCHESE attribuisce pero' a quest'ultimo la responsabilita' di fatto del mandamento cosi' come fa, peraltro, Giovanni DRAGO.

Ed invero questa Procura Distrettuale ritiene che lo stato di detenzione in cui versa dall'85 il ROTOLO abbia impedito allo stesso di svolgere, efficacemente, il ruolo di sostituto di MOTISI Matteo; parrebbe, infatti, una contraddizione in termini sostituire un detenuto con un altro detenuto, in quello che e' un compito di primaria importanza all'interno dell'organizzazione.

Fra l'altro secondo le conoscenze ad oggi acquisite non risulta una sostituzione di MOTISI Matteo nella qualita' di capo-mandamento di Pagliarelli per cui, avuto riguardo alle dichiarazioni di CANCEMI ed in ossequio alle regole fondamentali di Cosa Nostra, si ritiene che sia proprio MOTISI Matteo a far parte della Commissione provinciale di Palermo.

3. Carlo GRECO, Bernardo PROVENZANO e i fratelli Filippo e Benedetto GRAVIANO:

Salvatore CANCEMI, nel confermare che:

- Pietro AGLIERI e' a capo del mandamento della Guadagna
- Giuseppe GRAVIANO e' a capo del mandamento di Brancaccio
- Salvatore RIINA e' a capo del mandamento di Corleone precisa che costoro sono coadiuvati, con pari responsabilita', rispettivamente da: Carlo GRECO, Filippo e Benedetto GRAVIANO e da Bernardo PROVENZANO. Ne discende che le decisioni per tali mandamenti (soprattutto quelle piu' importanti) sono assunte congiuntamente dai suddetti i quali, pertanto, sono da ritenere corresponsabili anche dai fatti per cui e' processo.

Le affermazioni di CANCEMI, peraltro, trovano piena conferma in alcuni episodi menzionati da altri collaboratori di giustizia; ed invero:

* DRAGO Giovanni nel riferire della riunione con Salvatore RIINA tenutasi nel 1989 poco dopo la scomparsa di Agostino MARINO

MANNOIA (in cui il capo di Cosa Nostra comunico' che doveva essere ucciso in carcere PUCCIO Vincenzo), indica come persone presenti: RIINA Salvatore, CANCEMI Salvatore, LA BARBERA Angelo, GRAVIANO Benedetto, TAGLIAVIA Ciccio, GANCI Raffaele, AGLIERI Pietro, GRECO Carlo, MADONIA Nino aggiungendo che non era presente Filippo GRAVIANO in quanto, trovandosi agli arresti domiciliari e pertanto potenziale obbiettivo degli investigatori, poteva rivelarsi pericolosa la sua partecipazione all'incontro;

* sempre DRAGO, nell'interrogatorio reso in data 14.02.94, cosi' testualmente afferma a proposito dei F.lli GRAVIANO, del rapporto tra GRECO Carlo e AGLIERI Pietro da un lato e Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO dall'altro:

"" quando e' stato arrestato LUCCHESI Giuseppe, due o tre mesi dopo il mio arresto, venne nominato capo-mandamento GRAVIANO Giuseppe. Faccio presente che dei fratelli GRAVIANO quello che era considerato il cervello della famiglia era Filippo e per questo era stato soprannominato <<u baruni>>.

Quando e' stato nominato il fratello Giuseppe capo-mandamento, Filippo era detenuto perche' altrimenti, senza nessuna possibilita' di smentita, sarebbe stato nominato Filippo capo-mandamento.

Preciso altresì che GRAVIANO Filippo, durante la sua detenzione, e' stato sempre informato di tutto quello che riguardava il mandamento di Ciaculli, questo mi consta a me personalmente perche' piu' volte ho avuto colloqui con Filippo GRAVIANO e gli ho riferito fatti riguardanti il nostro mandamento A proposito dei fratelli GRAVIANO si devono considerare una sola cosa nel senso che vi era decisione da prendere che non fosse decisa ed elaborata da tutti e tre.

Tutti e tre erano al corrente di tutto quello che succedeva e si poteva andare dall'uno all'altro indifferentemente nonostante le cariche diverse che gli stessi avevano nell'ambito della famiglia Con l'indicare Bernardo PROVENZANO come sostituto di RIINA Salvatore e Carlo GRECO come sostituto di Pietro AGLIERI intendevo dire che non vi era alcuna differenza in termini decisionali tra PROVENZANO e RIINA e tra Carlo GRECO e AGLIERI; sono persone che ragionano con la stessa testa e ognuno dei quattro e' al corrente delle decisioni che singolarmente ognuno di loro poteva prendere. Ricordo infatti di aver saputo da GRAVIANO Giuseppe che lo stesso AGLIERI preferiva rapportarsi con PROVENZANO piuttosto che con RIINA e che comunque una volta informato PROVENZANO era come mettere al corrente lo stesso RIINA. Posso dire per esempio che piu' volte mi e'

capitato di aver riferito a Carlo GRECO delle situazioni legate sempre a Cosa Nostra perche' non ero riuscito a mettermi in contatto con Pietro AGLIERI. Una volta avvisato Carlo GRECO e una volta ricevuto da lui il beneplacito si poteva agire tranquillamente senza incorrere in sanzioni per non aver avvisato personalmente Pietro AGLIERI";

* va inoltre considerato che i f.lli GRAVIANO (soprattutto Filippo e Giuseppe) e Carlo GRECO vengono indicati sia da CANCEMI e sia da altri collaboranti (DRAGO, LA BARBERA, DI MATTEO) come killers validissimi facenti parte del gruppo di fuoco direttamente riconducibile a RIINA e PROVENZANO; e' quindi piu' che plausibile la collocazione ai vertici di Cosa Nostra che di essi fa CANCEMI ed il fatto che, grazie a tale privilegiata posizione, siano stati informati della decisione di eliminare il Dr. FALCONE nel Maggio '92.

* relativamente a Bernardo PROVENZANO appare qui utile riportare integralmente alcune dichiarazioni (in parte gia' evidenziate) rese da CANCEMI Salvatore:

"" sono certo che anche Bernardo PROVENZANO era al corrente della decisione di eliminare il Giudice FALCONE, anzi sono certo che la decisione e' stata presa da lui e da Salvatore RIINA. Spiego i motivi per cui sono certo al mille per mille di quello che ora ho riferito. Raffaele GANCI mi spiego' molto bene che cosa si era verificato negli anni 80 (e anche prima) nella storia di Cosa Nostra. In relazione a Bernardo PROVENZANO mi disse che lo stesso faceva parte della Commissione e partecipava quindi a tutte le riunioni tenute da tale organo; Salvatore RIINA pero' non condivideva il modo di gestire le riunioni della Commissione da parte di PROVENZANO, non ne condivideva i termini, i modi e i discorsi che portava. Per questo motivo RIINA e PROVENZANO addivennero ad un accordo e cioe' che RIINA avrebbe partecipato a tutte le riunioni della "Commissione" ma cio' non significava affatto una frizione insanabile tra i due, nel senso che gli accordi e le decisioni venivano prese da entrambi a livello paritario e poi Salvatore RIINA le sosteneva all'interno della Commissione"" (cfr. int. del 16.11.93).

"" La Commissione e' sempre esistita nell'ambito di Cosa Nostra. Ha svolto in passato un ruolo importante, almeno sino al 1984/85, nel senso che nessuna decisione di una certa importanza (eliminazione di

un uomo delle Istituzioni o di grossi esponenti di Cosa Nostra) poteva essere presa senza che venisse discussa e deliberata in Commissione. All'interno della Commissione ogni componente si muoveva su un piano di parita' rispetto agli altri. Successivamente, anche a causa degli arresti degli esponenti della Commissione a seguito delle indagini che portarono al c.d. maxi-processo, la Commissione diventò un organismo sottoposto ai voleri di RIINA e PROVENZANO e ciò anche perché RIINA e PROVENZANO riuscivano a far nominare componenti della stessa uomini di loro completa fiducia i quali si trovavano sempre d'accordo in ordine a qualunque decisione i capi avessero deciso di prendere. Lo strapotere di Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO negli ultimi anni, mi riferisco soprattutto a tempi recenti, è stato totale, ecco perché non deve meravigliare il fatto che BIONDINO Salvatore avesse ricevuto incarico di comunicare a tutti noi capi-mandamento la decisione già presa da Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO di uccidere il Giudice Giovanni FALCONE. Tutti quindi siamo stati informati, nessuno di noi si è ribellato, nessuno di noi ha cercato di impedire l'evento e per questo ne siamo tutti responsabili al punto che io, per esempio, ho presenziato agli incontri di Capaci così come li ho già illustrati. Si viveva e si vive in un regime di terrore; chi non ottempera o mostra dissenso alle decisioni dei corleonesi paga il suo atteggiamento con la vita"" (cfr. int. del 17.11.93)

Il fatto che Bernardo PROVENZANO fosse partecipe della strategia posta in essere dai corleonesi a partire dal Maggio '92 con la uccisione del Dr. FALCONE, trova puntuale riscontro nella volontà di continuare la lotta allo Stato esplicitata dallo stesso PROVENZANO a CANCEMI Salvatore e GANCI Raffaele in occasione del progettato rapimento del Capitano dei Carabinieri che ha tratto in arresto il capo di Cosa Nostra; questo allarmante episodio induce a due considerazioni:

- la strategia del terrore dei corleonesi prosegue anche dopo la fine della lunga latitanza di RIINA;

- all'interno dell'organizzazione mafiosa viene concepito, per la prima volta, il sequestro di un uomo delle Istituzioni; tale modus operandi, sconosciuto a Cosa Nostra, è stato più volte adottato in passato da organizzazioni terroristiche (si pensi al rapimento dell'On. Aldo MORO)

e sempre con l'evidente obiettivo di costringere lo Stato a scendere a trattative.

Questa ulteriore anomalia - che si aggiunge all'attentato in danno del Dr. BORSELLINO verificatosi a meno di due mesi dalla morte del collega FALCONE - e le successive esplosioni verificatesi anche in "continente" induce a ritenere piu' che concreta l'ipotesi di cui si e' gia' parlato e cioe' di una convergenza d'interessi che a breve o a lungo termine potrebbe consentire a Cosa Nostra (ottenendo per esempio la deligittimazione dei pentiti e(o la revisione dei processi) di ammortizzare quegli "alti costi" che pur oggi sta pagando proprio a partire dalla strage di Via D'Amelio (conversazione in legge del Decreto MARTELLI, introduzione dell'art. 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario, trasferimento in massa dei detenuti presso le carceri di massima sicurezza).

Le dichiarazioni di CANCEMI hanno permesso implicitamente di verificare, fra l'altro, che PROVENZANO, del quale non si avevano notizie da tempo, oltre ad essere vivo ricopre un ruolo di egemonia ai vertici dell'organizzazione da lui oggi diretta insieme a Leoluca BAGARELLA.

Nell'attivita' di contrasto al fenomeno mafioso questa Direzione Distrettuale ritiene di fondamentale importanza l'analisi di quella che puo' essere definita come la sottile e diabolica "strategia dei corleonesi" di cui sia ha la palese dimostrazione del duopolio RIINA-PROVENZANO.

Ed invero, grazie anche alle dichiarazioni di Salvatore CANCEMI, appare logico che sia il solo Salvatore RIINA a presenziare agli incontri con esponenti della Commissione (come confermato dagli altri collaboranti); cio' deve essere interpretato come il frutto di una metodologia di comportamento ben studiata; ed infatti non vi era alcuna necessita' per RIINA e PROVENZANO di presenziare, entrambi e contemporaneamente, agli incontri con gli altri associati. Era opportuno che uno di essi rimanesse nelle "retrovie" al fine di portare avanti i programmi stabiliti, senza soluzione di continuita', e cio' sia in presenza di imprevisti a cui fosse andato incontro l'altro (circostanza di fatto concretizzatasi con l'arresto di RIINA) e sia al fine di prevenire eventuali mosse di avversari, anche interni all'organizzazione: il tutto per garantire l'egemonia dei corleonesi nella gestione della stessa.

Ecco perche' si ritiene estremamente attendibile CANCEMI quando fa delle precisazioni miranti a far capire l'estrema pericolosita' di PROVENZANO.

Ecco perche' PROVENZANO deve essere considerato responsabile, al pari di RIINA, della strage di Capaci.

- E -

LA COMMISSIONE INTERPROVINCIALE

Si e' gia' detto dell'esistenza di quest'organismo cosi' come riferito dai vari BUSCETTA, CONTORNO, CALDERONE e MESSINA.

Secondo le dichiarazioni di questi ultimi - peraltro confermate da CANCEMI Salvatore - era consuetudine che i progetti di eliminazione di personalita' di particolare spessore (Magistrati, Funzionari di Polizia, Ufficiali dei Carabinieri, ecc.) deliberati dalla Commissione provinciale di Palermo, fossero portati a conoscenza dei rappresentanti delle altre province.

Relativamente alla strage di Capaci, il collaborante Leonardo MESSINA ha riferito di aver saputo da Borino MICCICHE' di una riunione tenutasi ai primi del mese di Febbraio '92 nella quale venne decisa l'eliminazione del Dr. FALCONE; alla riunione, secondo MICCICHE', avrebbero partecipato Nitto SANTAPAOLA, Giuseppe ("Piddu") MADONIA, RIINA Salvatore, Bernardo PROVENZANO ed altri non meglio individuati.

Sul punto CANCEMI riferisce di non sapere se, prima dell'attentato di Capaci, fossero stati avvisati i rappresentanti delle singole province.

Allo stato non si hanno quindi elementi certi per poter ritenere che i membri della commissione interprovinciale siano stati

preventivamente avvisati dell'imminente uccisione del Dr. FALCONE, di talche' le indagini preliminari continueranno anche alla ricerca di riscontri alle dichiarazioni del MESSINA.

- F -

L'OBBIETTIVO GIOVANNI FALCONE

Gli appartenenti a Cosa Nostra che a partire dal '92 hanno assunto atteggiamento di collaborazione con l'A.G. hanno tutti concordemente sottolineato che il Giudice Giovanni FALCONE era stato ucciso dopo che la Corte di Cassazione aveva confermato le condanne inflitte in primo grado.

Essi hanno altresì dichiarato che il Magistrato, da anni, era considerato il nemico principale di Cosa Nostra aggiungendo che tra i moventi dell'attentato poteva sicuramente esservi la corsa alla nomina di Procuratore Nazionale Antimafia.

Ed invero che l'eliminazione del Dr. FALCONE sia stata inizialmente deliberata nel periodo immediatamente successivo alla stesura della monumentale ordinanza di rinvio a giudizio degli imputati del c.d. "maxi-processo" e, successivamente, reiterata negli anni, trova puntuale riscontro in atti che, peraltro, vedono coinvolti alcuni degli odierni indagati; e difatti:

- MUTOLO Gaspare (cfr. int. del 09.12.92):

"" Dopo le rivelazioni di BUSCETTA e l'emissione dei provvedimenti restrittivi a carico di centinaia di persone, Cosa Nostra inizio' a temere fortemente il Dr. FALCONE e si comincio' a discutere di una sua eliminazione fisica. Ricordo che in quegli anni, 1984/85, il Giudice FALCONE era solito, d'estate, prendere in locazione un villino a Valdese sito nei pressi della villa del gioielliere FIORENTINO. Si pensava di fare un attentato sul percorso che il Magistrato faceva

quotidianamente per spostarsi da tale localita' al Palazzo di Giustizia. Doveva infatti percorrere un tragitto di circa sette chilometri anche attraverso il parco della Favorita. Si decise pero' di non eseguire l'attentato in quanto operando un commando militare su quel percorso avrebbe potuto provocare una strage e la perdita di uomini di Cosa Nostra visto che non si sarebbe agito come a Capaci ma con l'ausilio di armi e di un piccolo lanciamissili "Katiushia" che era stato procurato proprio per l'uccisione di FALCONE. La decisione venne quindi rimandata anche perche' si sperava sempre nella buona riuscita processuale in primo grado del c.d. "maxi-processo"

- DI MAGGIO Baldassare (cfr. int. del 04.02.93):

"" Per quanto riguarda la volonta' di Cosa Nostra di attendere alla vita del Giudice FALCONE, posso dire che tale decisione fu presa sin dal 1984. Al riguardo ricordo che dopo gli arresti ordinati dal Giudice FALCONE in seguito alle dichiarazioni di BUSCETTA, una volta venne nella mia officina "Giovanni u pacchiuni" originario di Palermo e abitante nella zona di Corso Calatafimi e mi porto' dei bidoncini di plastica pieni di bombe e di esplosivo al plastico Inoltre porto' anche due bazooka Io presi quanto mi era stato portato e lo trasportai in contrada Dammusi. Di sera andai a nascondere armi, esplosivo e munizioni dentro la cappella di Pinuzzo MICELI nel cimitero di San Giuseppe Jato, dentro un loculo vuoto chiuso con una balata di marmo

Bernardo BRUSCA mi incarico' di prelevare i due bazooka e le munizioni e di portarli in contrada Dammusi. Quindi mi incarico' di prelevare Nino MADONIA, Pippo Giacomo GAMBINO, Giovanni "u pacchiuni" e Mimmo GANCI, figlio di Raffaele, che si erano radunati davanti la mia officina in attesa che arrivassi io. Quindi accompagnai i predetti, sempre per incarico di BRUSCA Bernardo, in una localita' chiamata Marzuso di San Giuseppe Jato Giunti in contrada Marzuso a turno Giovanni "U PACCHIUNI" e Nino MADONIA hanno sparato un colpo ciascuno per esercitarsi con i bazooka. L'esito di tale esercitazione non fu soddisfacente. Sia l'uno che l'altro non rimasero contenti perche' il volume di fuoco e i danni arrecati alla roccia verso cui avevano sparato erano secondo loro modesti. Io avevo capito che tutto questo era una specie di prova e che la destinazione ultima di quella attivita' in tal senso Bernardo BRUSCA unitamente a Toto' RIINA che anch'egli in quel periodo stava in contrada Dammusi Io stesso sentii dire a Toto' RIINA: <<A CHISSU CI AMA RUMPIRI I CORNA>> intendendo riferirsi al Giudice FALCONE"

L'episodio in questione, che conferma ed integra le dichiarazioni di MUTOLO, ha trovato preciso riscontro nelle informative di P.G. e negli accertamenti di Polizia Scientifica eseguiti (cfr. F.8 C.M. S.3).

- DI MAGGIO Baldassare (cfr. int. del 25.06.93):

"" Entrambi in una stanza dove vi era un grande tavolo con delle sedie. Erano presenti Totuccio CANCEMI, Raffaele GANCI, Salvatore RIINA, Nino MADONIA, Michelangelo LA BARBERA, Pietro AGLIERI, e altri che non ricordo Anch'io partecipai alla discussione e si parlò delle imminenti elezioni Segnalo che in quella circostanza si affrontò anche il discorso dell'eliminazione fisica dei Giudici FALCONE e BORSELLINO e di ORLANDO. Fu Salvatore RIINA a introdurre il discorso sul Giudice FALCONE. Ricordo che più o meno disse testualmente: <<I PRESENTI SAPPIANO CHE FALCONE, BORSELLINO E ORLANDO DEVONO MORIRE, COME E QUANDO SI VEDRÀ>>. Nessuno dei presenti espresse un dissenso a tale categorica affermazione. Alla riunione non era presente Leoluca BAGARELLA e il BRUSCA a rappresentarlo il quale vi ero io. Non era presente neanche BUSCEMI Giovanni che era fuori dalla stanza ma alla riunione vi era Michelangelo LA BARBERA che lo rappresentava come capo-famiglia di Passo di Rigano. La riunione si colloca nell'87/88""

Si richiama, da ultimo, il fallito attentato dell'Addaura del Giugno 89 al quale il Giudice FALCONE scampò per mera coincidenza.

- G -

LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI COSA NOSTRA

E LA RESPONSABILITÀ PENALE DEI SUOI COMPONENTI

Nelle conclusioni formulate in punto di fatto dalla Corte di Assise di Appello di Palermo e convalidate, nel giudizio di legittimità, dalla sentenza nr. 80 del 1992 della Suprema Corte, è stata riconosciuta << l'esistenza di una organizzazione criminosa connotata da una struttura di tipo verticistico e dall'aggregazione di diversi nuclei

operativi collegati dal comune intento di perseguire profitti illeciti affermando il predominio con metodologia di sopraffazione e di intimidazione, addirittura secondo regole di comportamento codificate ed affidate ad una rigorosa osservanza da parte dei consociati>>.

Anzi e' stato ribadito, come gia' aveva fatto il Giudice di primo grado << che il sodalizio criminoso si articola in precisi schemi organizzativi, caratterizzati da raggruppamenti di tipo verticistico, a loro volta coordinati in sistemi aggregativi facenti capo ad una direzione centralizzata>> (pag. 723); che gli associati, (uomini d'onore) si raggruppano in famiglie, ognuna delle quali << ha un suo capo, un vice-capo, uno o piu' consiglieri e capi-decina. Ai rappresentanti o capi delle famiglie si aggiungono i capi-mandamento, i quali hanno la specifica delega a partecipare all'organo centrale di raccordo o di coordinamento che e' la Commissione o cupola a livello provinciale>> che a questo organo si affianca, ma non per le questioni che interessano direttamente il territorio palermitano << ... una Commissione interprovinciale o regionale con ulteriori compiti di coordinamento a livello regionale e per la trattazione di "affari" involgenti un ambito territoriale piu' allargato>>.

E' stato poi confermato che nel contesto culturale, e dunque di comportamento degli associati a Cosa Nostra, basato su un rigido sistema di regole di convivenza << non puo' essere messo in dubbio che l'organizzazione criminosa sia sorretta da un rigoroso sistema sanzionatorio; che questo sia articolato attraverso una graduazione di sanzioni proporzionate alle colpe commesse e tutte opportunamente filtrate attraverso la deliberazione dell'organo competente: il capo famiglia per le questioni di stretta attinenza del clan; la Commissione per quelle esulanti dagli interessi della famiglia>>.

<< E' rimasto poi incontroverso il sistema della gerarchia e della territorialita' che disciplinano la struttura interna dell'organizzazione con precise regole di competenza.

Ciascun organo ha infatti la sua specifica attribuzione, non soltanto in tema di sanzioni, ma in ogni campo di interesse e di "affari" vengono

distribuite anche secondo criteri di distribuzione del territorio >>.

E a questo proposito il Giudice di Appello, con giudizio riconosciuto pienamente valido dalla Suprema Corte, ha << accertato che i rapporti tra i consociati erano caratterizzati da una stretta unicità di strategia operativa, non tanto in alcuni settori di attività delittuose, quanto soprattutto nella realizzazione degli specifici programmi del sodalizio, aventi come momento culminante quello della realizzazione di omicidi quando imposti da comuni esigenze>>

così come è stato accertato anche che << diversi personaggi pur stabilmente dimoranti in luoghi lontani (per es. Giuseppe CALO') confluivano puntualmente a Palermo per periodici incontri con gli altri associati e ciò per ragioni non certamente estemporanee o indipendenti dal funzionamento dell'organizzazione; a dimostrazione, in definitiva della centralità di questa, che costituisce uno dei traguardi probatori raggiunti nel processo>> così da consentire da ultimo di affermare che è stato dimostrato << un non casuale ma formalmente consacrato (in regole non scritte ed egualmente cogenti) concorso di tutti i consociati nella formazione di una volontà comune, espressa attraverso l'organo accentrato di regolamentazione della vita associativa. La Commissione non è solo un organo di deliberazione di strategie punitive, alla stregua di un Tribunale della mafia, ma anche di consultazione periodica per la messa a punto di affari comuni di ogni genere >>.

All'affermazione della esistenza e della peculiare funzione della Commissione è seguito nella sentenza della Corte di Appello di Palermo l'esame delle problematiche della responsabilità penale dei suoi componenti, specialmente in relazione ai delitti contro la vita, dato che << secondo le concordanti affermazioni dei "collaboranti" siffatta organizzazione si faceva verosimilmente carico di deliberare le strategie criminose giustificate da specifiche finalità di punizione o comunque di attuazione delle regole mafiose>>

Anzi, è stato ribadito che << se la Commissione si configura come organo deliberante, e cioè come convergenza di una pluralità di soggetti accomunati dalla volontà di commettere determinati delitti, non deve apparire aberrante che sul piano giuridico ciascuno dei partecipanti sia chiamato a rispondere dei delitti rientranti nella comune strategia Per vero, non può sfuggire come chiunque faccia parte dell'organo in questione (associato mafioso incaricato di

funzioni rappresentative nel consesso istituzionalmente preposto alla decisione dei delitti interessanti le famiglie associate o costituenti l'attuazione della comune volonta', intesa come sanzione naturalmente accettata quale regola perfino nel sacramentale giuramento di iniziazione) non puo' che avere coscienza del ruolo medesimo e delle implicazioni che sul piano materiale scaturiranno dalla deliberazione infatti rivolta al compimento di misfatti.

L'accettazione della carica e la sua effettiva esplicazione nell'ambito dell'organizzazione criminosa secondo regole non codificate, ma possibilmente non meno ferree, di un consesso criminale, in altre parole, costituiscono il substrato giuridico perche' sia attribuita a ciascun partecipante la responsabilita' per le decisioni adottate dall'organo>>

<< E il discorso, che e' in definitiva riferibile ad ogni tipo di organizzazione criminale, diviene ancor piu' incisivo proprio in relazione ad una aggregazione di tipo mafioso, connotata da un penetrante modello di intimidazione soggettiva >>

<< Non vi e' il rischio, al riguardo, che venga compromesso, come principio, il carattere personale della responsabilita' penale: il partecipante non viene a subire una sanzione senza che abbia espresso una specifica manifestazione di volonta', perche' questo si e' gia' realizzato gradatamente nel momento dell'adesione alla struttura dell'organo deliberante e quindi della collaborazione prestata alla formazione della deliberazione stessa>>

<< Si noti, per inciso e perche' sia possibile meglio comprendere la differenza tra una semplice adesione generica al programma criminale dell'associazione e la specifica cooperazione orientata invece verso la formazione della volonta' deliberante, che ad un inammissibile titolo di responsabilita' oggettiva risponderebbero i singoli associati mafiosi (rappresentanti nella Commissione), giacche' si finirebbe con l'attribuire loro un ruolo decisionale inesistente; laddove sono invece i singoli rappresentanti, convenuti nell'organo preposto alla deliberazione dei singoli delitti, che accettano, con l'adesione ad esso, le implicazioni del comune programma da attuare esprimendo dunque ciascuno per proprio conto una convergente ma autonoma volonta' decisionale>>

<< Una simile impostazione appare peraltro del tutto coerente con i principi che regolano la responsabilita' penale; ed anzi, a ben vedere, non postula affatto la ricerca di nuovi, principi, di nuovi criteri di attribuzione di quella responsabilita', insomma di teoremi rivoluzionari. Essa trova infatti puntuale riscontro normativo nella disciplina del concorso di persone, quale e' regolato dal vigente codice penale >>

<< Per vero, la partecipazione morale al delitto, che nel nostro sistema risulta parificata in tutto alla partecipazione materiale, e' di certo regola giuridica ben collaudata ai fini dell'attribuzione della responsabilita' penale a persone diverse dell'esecutore materiale per gli atti da costui compiuti in base ad un collegamento psichico variamente connotato. Ed anzi, nella logica del sistema, la posizione del compartecipe morale, quando assume la veste del promotore, e pur restando dunque distaccato dal momento esecutivo, puo' subire perfino un trattamento di maggiore severita' sul piano dell'incriminazione penale (art. 112, nr. 2 C.P.) >>

E anzi nella citata sentenza, recepita anche su questo punto dalla decisione della Corte di Cassazione, e' stato anche escluso << il rischio, come principio, di sanzioni al dissenso di minoranza, perche' l'accettazione preventiva del ruolo e delle finalita' dell'organizzazione, che sono criminose e implicanti come naturale sviluppo l'attuazione della deliberazione delittuosa, toglie ogni rilevanza alla posizione critica del dissenziente il quale, al di la' della fisiologia della dialettica collegiale, sa ed accetta che quello che sara' deliberato sara' attuato. Utile dissenso sarebbe in sostanza solo quello che fosse positivamente contrassegnato da una sostanziale sconfessione dell'organizzazione e delle sue regole, nonche' da un coerente e meditato allontanamento dalla stessa>>.

Passando poi dai principi cosi' enunziati alla loro applicazione in termini processuali e' stato individuato (e riconosciuto legittimo anche della Corte di Cassazione) << ... il criterio di attribuzione alla "Commissione" dei soli delitti sicuramente rientrati in un interesse strategico di comune rilievo (un interesse, cioe', dell'intera organizzazione mafiosa) desumibile da un contesto probatorio di sicura affidabilita' e in grado di esprimere una casuale certa,

riconducibili senza perplessita' all'organo societario supremo deputato alla sua vigile tutela - fra altri compiti istituzionali - ed alla adozione dei conseguenti provvedimenti>> (Cosi' Cass. 30.01.92, pagg. 127-312).

E' stata poi affermata la necessita' della ricerca di elementi oggettivi (storici, materiali), dai quali poter desumere che la deliberazione del delitto sia stata adottata con il contributo di ciascun componente la "Commissione", intesa come personale partecipazione alla sede deliberativa - ovviamente intesa in senso figurato - affinche' l'interessato potesse esercitarvi, eventualmente, un utile dissenso, circostanze queste da verificare << attraverso un rigoroso esame delle risultanze processuali, sia di quelle che offrono indicazioni probatorie sulla possibile casuale, sia di quelle che alle stesse offrono riscontro>>.

Peraltro, il principio da ultimo cosi' affermato urta - nella sua apparente categoricita' - con le esatte osservazioni della stessa Corte di Assise di Appello sulle peculiari caratteristiche dell'organo direttivo di Cosa Nostra e nelle conseguenze che ne discendono inevitabilmente, anche sul piano giuridico, per coloro che accettano consapevolmente di farne parte.

Proprio questa intima contraddittoriet  e' emersa in concreto nelle decisioni adottate dal Giudice di appello con riferimento alle specifiche posizioni sottoposte al suo esame ed annullate - su ricorso proposto dal Procuratore Generale - dalla Corte di Cassazione le cui statuizioni devono quindi ora essere prese in considerazione al fine di poter compiutamente valutare la posizione dei componenti della Commissione di Cosa Nostra in relazione a quei delitti, e in particolare a quegli omicidi, che - come si e' detto - << ... rientrano nell'interesse strategico dell'intera organizzazione>>.

La prima statuizione della Corte di Cassazione su cui si deve richiamare l'attenzione e' quella che ha portato all'annullamento della sentenza di assoluzione dei componenti della Commissione dall'imputazione di omicidio del Dirigente della Squadra Mobile, Dr. Boris GIULIANO, per la mancata valutazione di << un importante versante di prova che, sul sotteso supposto di un ampio schieramento

avverso al funzionario, avrebbe potuto fondatamente, accreditare l'ipotesi di una decisione collegiale a monte del delitto, specie se combinata alla rilevanza straordinaria di tale eventi ed alla successiva assenza di punizioni, dato - questo - ordinariamente significativo, secondo i pentiti, di un preventivo assenso della "cupola">> (pag. 316, sentenza 80/1992, citata).

E' appena il caso di sottolineare l'esplicito riconoscimento dell'importanza di un elemento ("la successiva assenza di punizione" e di altre reazioni) spessissimo ritenuto da tutti i collaboranti come indice sicuramente significativo del fatto che l'azione delittuosa in questione non era stata il frutto dell'iniziativa di un singolo o di una frazione, sebbene dell'intera organizzazione attraverso il suo "vertice istituzionale".

Ma ancora piu' importante e' la decisione della Suprema Corte in ordine alla problematica del "consenso tacito o passivo", che era stato implicitamente ritenuto irrilevante, proprio con riferimento ai componenti della Commissione, dal Giudice di appello.

Su questo tema di fondamentale rilievo, la Corte di Cassazione ha infatti affermato che: <<Sin d'ora puo' dirsi che, se per consenso tacito si intende l'approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di una iniziativa altrui, da parte di chi, per compito autoassegnatosi, esercita, se e' consentita la trasposizione di termini dell'ordinamento giuridico statale nel terreno della criminalita', il "potere-dovere", di esaminarla e di deliberarne il contenuto rispetto agli interessi rappresentati, di interdirne eventualmente l'attuazione, anche con l'imposizione di sanzioni in caso di disobbedienza, tale consenso non sottrae - all'evidenza - alla categoria degli atti concorsuali (art. 110 C.P.), nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva>>

<< Esso contiene i necessari elementi del dolo e dell'efficienza casuale rispetto all'evento che viene realizzato, salva la prova contraria e concreta della inesistenza di un nesso casuale per l'inefficacia del rafforzamento rispetto all'altrui volonta', se capace

comunque di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto >> (pagg. 317-318).

La Suprema Corte e' poi tornata, negli stessi sensi, sul delicato problema del valore e della necessita' del ruolo (e della responsabilita') della Commissione con riferimento all'omicidio di Giuseppe DI CRISTINA, che ha consentito altresì l'occasione per sottolineare come l'intervento della Commissione sia indefettibile in momenti in cui non vi siano forme esterne e patologie dei contrasti violenti tra diverse famiglie.

Sul punto il Giudice di appello pur giudicando << assai rilevanti i dati indiziari acquisiti a carico della Commissione, per lo spessore dell'ucciso, a sua volta grosso esponente di associazione mafiosa, e per l'assenza di reazioni al delitto, aveva ritenuto di poter dubitare nella responsabilita' dell'organismo centrale, o della sua componente piu' attiva e spietata potendosi ammettere che solo dopo l'assassinio questo ne approvasse l'esecuzione (ratifica successiva)>>.

In proposito, invece, la Suprema Corte ha affermato che: <<pur dovendosi convenire con il secondo Giudice sulla giuridica irrilevanza della ratifica post-factum, in nessun modo riconducibile ad una forma qualsiasi di concorso ante-factum, la decisione assunta appare monca e censurabile nell'omessa considerazione di alcuni punti, potenzialmente e significatamente idonei ad un orientamento diverso>>

<< Ed invero, l'alternativa, dubitativamente risolta (a prescindere dalla formula terminale di ampia assoluzione, imposta dal nuovo rito) se si trattasse di consenso anteriore o posteriore (al delitto), non sembra abbia tenuto conto, innanzitutto, dell'epoca del delitto, in cui vigeva la "pax mafiosa" ed i compiti istituzionali della Commissione, o dei suoi componenti di punta, tra cui le preventive deliberazioni di delitti "eccellenti", non erano ancora turbati e stravolti dall'insorgere di fenomeni straordinari (quale la guerra di mafia, posteriore di qualche anno), che dovevano favorire, in seguito, l'infittirsi di anomale deviazioni dalle regole del codice mafioso ed il progressivo esautoramento del potere effettivo dell'organismo, in favore di gruppi emergenti con mire egemoniche. Da cio', dunque, la affievolita

possibilita', che il delitto "de quo" potesse essere stato concepito ed attuato al di fuori della sfera di azione della Commissione>> (pagg. 320-321).

E gli stessi concetti la Suprema Corte ha ribadito per prevenire all'annullamento della decisione di assoluzione dei componenti la Commissione in relazione all'omicidio del Prof. Paolo GIACCONE.

Infatti in primo luogo ha ritenuto che la Corte di Assise di Appello avesse travisato quanto aveva in proposito riferito Francesco MARINO MANNOIA << prospettando una deliberazione preventiva della Commissione, di certo in linea con l'importanza del delitto, destinato a colpire un rappresentante del modo accademico, per di piu' usuale collaboratore degli uffici giudiziari, e con la casuale individuata >> (il rifiuto di modificare le conclusioni di una perizia dattiloscopica, com'e' noto) (pag. 323).

Ma soprattutto la Corte di Cassazione ha ritenuto che:

<<il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto comunque verificare - positivamente, negativamente o attraverso l'accertamento di un dubbio insuperabile l'atteggiamento psicologico dei membri dell'organismo rispetto al fatto, senza cadere, comunque, nell'equivoco giuridico di ritenere irrilevante il consenso preventivo non accompagnato da forme esplicite di istigazione al delitto o di rafforzamento della volonta' omicida altrui. Non si vede, difatti, come la "rimozione di un ostacolo riposto nelle perverse regole della mafia" (nel che, letteralmente secondo la sentenza impugnata, sarebbe consistito il consenso inefficiente) possa considerarsi sterile rispetto al delitto successivamente commesso, essendo evidente che dall'organo "competente" il soggetto interessato all'esecuzione non pote' che ricevere decisiva spinta al delitto, che in diversa ipotesi, verosimilmente, non avrebbe compiuto, in osservanza delle regole mafiose. Salva prova contraria - come gia' si e' rilevato a proposito dell'omicidio GIULIANO - il contributo non puo' porsi in dubbio in tali casi, secondo ordinari criteri di valutazione logica e di esperienza concreta>> Pagg. 333-334).

Le stesse considerazioni sono state poi ripetute dalla Suprema Corte a proposito dell'omicidio del noto esponente mafioso catanese Alfio FERLITO e dei tre Carabinieri di scorta.

Anche in questo caso la Cassazione ha ritenuto che:

<< il secondo Giudice ha mal posto il problema della definizione dell'atteggiamento dei membri della "cupola" rispetto al truce episodio, quando non ha escluso che la generale approvazione del fatto attestata dalla mancanza di reazione, da parte del vertice, potesse assumere forme penalmente irrilevanti, quali la ratifica successiva o la manifestazione preventiva di un generico sostegno morale, scevra di interferenze concasuali sul piano dell'ideazione e del consenso deliberativo>>

<< Se poi, come' e' consentito desumere dalla stessa pagina, il preventivo e generico sostegno morale dovesse identificarsi in una "mera permissivita'", ne risulterebbe ancor piu' irrobustito il concetto gia' svolto, che muove dal constatato ed evidente rapporto di casualita' ravvisabile tra la rimozione del noto divieto (ed in cui non puo' non consistere la "permissivita'" che la determina) e l'esecuzione del delitto, in tanto possibile, secondo le regole interne, in quanto indirettamente autorizzato attraverso la concessione del permesso. Cio' significa che non e' coerentemente ravvisabile in capo alla Commissione ed ai suoi membri, secondo gli accertamenti di fatto ritenuti in sentenza e percio' in relazione ai poteri ad essi demanati, altro atteggiamento preventivo, "cognita re", se non quello dell'approvazione penalmente rilevante o del divieto manifesto>> (pagg. 343-345).

I criteri di valutazione cosi' esposti trovano poi la loro piu' completa applicazione a proposito dell'omicidio del Gen. DALLA CHIESA ritenuto dalla Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale << collegabile, secondo una logica lineare, alla piu' accreditabile delle casuali, l'impegno manifesto del nuovo prefetto nella lotta alla mafia, accompagnato dalla facile prevedibilita' di reazioni a tutto campo da parte degli organi repressivi in caso di suo assassinio.

Considerazioni, queste, riconducenti facilmente ad un matrice programmatica e decisionale di generale autorita' e di indiscusso

potere, che, giusta gli schemi di fatto accertati, sarebbe arduo non identificare nella Commissione di Palermo, vertice supremo dell'aggregazione mafiosa>>

<< L'eccezione statura del bersaglio attinto, la vastità e intensità dell'impegno dimostrato nei compiti assunti, l'entità delle pressioni a monte del delitto e la gravità delle reazioni, in ogni direzione, che ne seguirono, concludono l'evidenza di un rapporto di proporzionalità tra la vittima e il livello della determinazione omicida, in cui alla straordinaria rilevanza del primo termine non poteva che corrispondere una decisione assunta al più alto livello decisionale, il solo grado di maturare e deliberare, da una posizione non soggetta a controllo e quindi, senza debolezze o tentennamenti (una volta non accertate, come risulta in sentenza, interferenze di più alto livello istituzionale o imprenditoriale), un delitto di tale gravità e spessore, foriero di risolti controproducenti di intuitiva evidenza>> (Pagg. 348-349).

In sostanza, e riassuntivamente, la Corte di Cassazione ha ritenuto in tutte queste occasioni che alla, ormai incontestata, ricostruzione della struttura unitaria e verticistica di Cosa Nostra non possa non corrispondere quanto meno - per più delitti che investono gli interessi fondamentali dell'intera organizzazione - una decisione (e una responsabilità) di un organo << ... di generale autorità e di indiscusso potere ...>> che non si può << ... non identificare nella Commissione di Palermo, vertice supremo dell'organizzazione.

- H -

CONCLUSIONI E RICHIESTE DEL P.M.

Alla stregua dei fatti esposti risulta più che provata la responsabilità penale dei componenti la Commissione provinciale di Palermo nella strage di Capaci.

Per quanto riguarda la composizione della Commissione nel periodo in cui venne commesso il delitto (23.05.92), l'analisi coordinata delle molteplici fonti di prova acquisite - tutte provenienti dall'interno di Cosa Nostra e già partecipate, sino a tempi recentissimi, di un rapporto di assoluta fiducia con i vertici dell'organizzazione (Gaspere MUTOLO, Giuseppe MARCHESE, Giovanni DRAGO, Baldassare DI MAGGIO, Mario Santo DI MATTEO, Gioacchino LA BARBERA, Salvatore CANCEMI) - consente di pervenire a risultati di assoluta certezza, che si riassumono nel seguente quadro sinottico (comprendente l'indicazione, nell'ordine, dei "mandamenti" della provincia di Palermo, dei capi effettivi, dei rispettivi "sostituti", e delle relative posizioni giuridiche alla data del 23.05.92):

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO DI COSA NOSTRA ALLA DATA DEL 23.05.92

mandamento

capo

pos. giuridica

sostituto

pos. giuridica

Corleone
RIINA Salvatore
libero
PROVENZANO Bernardo
libero

Pagliarelli
MOTISI Matteo
libero

Guadagna
AGLIERI Pietro
libero
GRECO Carlo
libero

S. Lorenzo
GAMBINO Giacomo Giuseppe
detenuto
(*) BIONDINO Salvatore
libero

Brancaccio
LUCCHESI Giuseppe
detenuto
GRAVIANO Filippo GRAVIANO Giuseppe
libero

libero

Villabate
MONTALTO Salvatore
det. c/o Osp. civico di Pa
MONTALTO Giuseppe
libero

Boccadifalco
BUSCEMI Salvatore
detenuto
LA BARBERA Michelangelo
libero

Resuttana
MADONIA Francesco
detenuto
(**) CANCEMI Salvatore
libero

Porta Nuova
CALO' Giuseppe
detenuto
(*) CANCEMI Salvatore

libero

Noce
GANCI Raffaele
libero

S. G. ppe Jato
BRUSCA Bernardo
detenuto
(*) BRUSCA Giovanni
libero

Partinico
GERACI Antonino "Nene" cl. 1917
libero

Belmonte Mezzagno
SPERA Benedetto
libero

GANCI
FARINELLA Giuseppe
libero

Caccamo

(o Termini Imerese)
GIUFFRE' Antonino
libero

(*) Gia' destinati di ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di cui e' processo.

(**) Deceduto per morte naturale

Sulla responsabilita' degli indagati - per i quali si richiede, oggi, l'adozione della misura cautelare in carcere - convergono univocamente le molteplici fonti di prova acquisite, a proposito alle quali e' opportuno, in sintesi e da ultimo, ricordare:

1. la perfetta corrispondenza tra le dichiarazioni dei citati collaboranti (BUSCETTA, CONTORNO, MARSALA, CALDERONE, MARINO MANNOIA, DRAGO, DI MAGGIO, MUTOLO, MESSINA, MARCHESE, DI MATTEO, LA BARBERA, CANCEMI); corrispondenza su fatti, in parte coincidenti e in parte diversi, che tuttavia si integrano e completano vicendevolmente, formando un mosaico probatorio assolutamente coerente, logico ed unitario.

Sicche' viene a determinarsi, nel caso in esame, la situazione probatoria gia' efficacemente descritta nella sentenza della Corte di Cassazione nr. 80 del 30.01.92, come <<convergenza del molteplice, che viene ad acquistare quella consistenza di prova in grado di sorreggere una pronuncia di condanna>>;

2. L'esito assolutamente positivo, nel senso della piena veridicit  delle dichiarazioni rese dagli anzidetti collaboranti, dell'attivit  di riscontro finora svolta dagli organi di Polizia giudiziaria, su delega di questo Ufficio;

3. L'esistenza di riscontri estrinseci evidenti, in ordine alla casuale del delitto, forniti dalle oggettive vicende del maxi-processo, documentate dagli atti di quest'ultimo e dagli altri atti acquisiti al presente procedimento.

4. Il tragico riscontro rappresentato dall'uccisione, con tecnica e modalit  tipicamente mafiose, di SALVO Ignazio (gia' condannato per appartenenza a Cosa Nostra nel maxi-processo), avvenuta in Santa Flavia il 17.09.92.

Tale omicidio, infatti, costituisce - secondo le risultanze probatorie già acquisite in altro procedimento - un'ulteriore conferma del ruolo attribuito al SALVO dai collaboranti nonché della attuale strategia di Cosa Nostra, volta anche contro gli stessi "tramiti" in passato ripetutamente utilizzati per una "politica di mediazione e di scambio" con le Istituzioni statuali.

5. L'imponente riscontro soggettivo, costituito dalla personalità criminale degli indagati, tutti organicamente inseriti al vertice di Cosa Nostra, secondo le dichiarazioni incrociate dei numerosi collaboranti citati in motivazione >>>

Le riportate argomentazioni del P.M. meritano piena condivisione - e vengono fatte proprie da questo Ufficio - per la minuziosa e puntuale analisi degli elementi probatori acquisiti e delle fonti di provenienza, nonché per l'esatto argomentare in punto di diritto improntato a logica ferrea, immune da vizi e corroborato da corretti e pertinenti richiami giurisprudenziali, con particolare riferimento alla sentenza nr. 80/92 della Corte di Cassazione ed a talune altre che hanno, sostanzialmente, affrontato - e risolto affermativamente - la problematica della responsabilità penale dei componenti la c.d. Commissione provinciale in relazione agli omicidi eccellenti, enunciando principi di diritto che ben si attagliano alla fattispecie in esame, tra cui quello della riconducibilità alla categoria degli atti concorsuali, sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso altrui, anche del consenso tacito di quei soggetti che, per la qualifica rivestita, hanno la concreta possibilità di impedirne l'attuazione ""anche con l'imposizione di sanzioni in caso di disobbedienza"".

E dall'esame degli atti processuali non risulta che alcuno degli indagati, tutti componenti l'organo di vertice di Cosa Nostra, abbia assunto, in relazione ai fatti per cui si procede, atteggiamenti di manifesto dissenso o abbia alimentato, sia pur successivamente al delitto, concreti comportamenti indicativi di una ferma opposizione a quanto deliberato dalla Commissione.

Giova chiarire, da ultimo, che non deve apparire contraddittoria la contestuale cattura del RIINA e del PROVENZANO (il primo colpito dalla precedente ordinanza restrittiva di quest'Ufficio),

rispettivamente capo mandamento e sostituto, entrambi liberi all'epoca dei fatti in esame, giacche' sia ai predetti che al duo AGLIERI-GRECO i collaboratori di giustizia attribuiscono una sorta di gestione congiunta del mandamento con pari potesta' decisionale al punto, per i primi due, di partecipare entrambi - e contemporaneamente - alle riunioni della Commissione (cfr. dichiarazioni di DI MATTEO), mentre in relazione ai secondi il consenso o dissenso espresso dal GRECO equivaleva a quello espresso da AGLIERI e la decisione dell'uno era decisione dell'altro e viceversa (cfr. dichiarazioni di DRAGO e CANCEMI).

Analogamente deve dirsi per i fratelli GRAVIANO che ""si devono considerare una cosa sola"" quanto alla gestione del mandamento di pertinenza (cfr. dichiarazioni di DRAGO).

Vanno dunque ritenuti sussistenti a carico di tutti gli indagati i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p.

Quanto alle esigenze cautelari, e tenuto conto del testo novellato dell'art. 275 c.p.p. che in relazione al tipo di reato impone la custodia in carcere, e' sufficiente rilevare il concorso di tutte quelle elencate nell'art. 274 c.p.p.

Sono in corso, invero, ulteriori indagini volte all'identificazione degli altri responsabili ancora ignoti; vi e' il concreto pericolo che, in relazione all'inaudita gravita' dei fatti ed alle conseguenze che potrebbero derivarne, gli indagati, ove liberi, possano darsi alla fuga tenuto conto anche dei diffusissimi appoggi - a tutti i livelli - di cui godono i componenti di Cosa Nostra; detto pericolo e' da ritenersi sussistente anche per coloro che sono attualmente detenuti, atteso che non puo' escludersi che per vicende processuali imprevedibili, gli stessi possano tornare anche temporaneamente in liberta'.

Ricorre infine il concreto pericolo che i predetti, tutti ai vertici di Cosa Nostra, la cui violenta ed afferrata capacita' criminale e' ormai ben

nota, pongano in essere ulteriori delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

Per le ragioni appena esposte va' inoltre accolta la richiesta formulata dal P.M. ai sensi dell'art. 104 c.p.p. onde evitare che gli indagati possano, anche a mezzo di contatti indiretti, concordare versioni difensive.

E' consequenziale per tutti l'applicazione della misura del divieto di espatrio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 104, 272 e segg. 291 e segg. c.p.p.

ORDINA

agli Ufficiali e Agenti della P.G. di procedere alla cattura dei sopra menzionati:

1. AGLIERI Pietro nato a Palermo il 09.06.56, gia' latitante per altro;
2. BRUSCA Bernardo nato a S. Giuseppe Jato 09.09.29, detenuto;
3. BUSCEMI Salvatore nato a Palermo il 28.05.38, detenuto;
4. CALO' Giuseppe nato a Palermo il 30.09.31, detenuto;

5. FARINELLA Giuseppe nato a S. Mauro Castelverde il 24.12.25, detenuto;

6. GAMBINO Giacomo Giuseppe nato a Palermo il 21.05.41, detenuto;

7. GERACI Antonino nato a Partinico il 02.01.17, detenuto;

8. GIUFFRE' Antonino nato a Caccamo il 21.07.45, ivi residente in Via Dante 56;

9. GRAVIANO Filippo nato a Palermo il 27.06.61, detenuto;

10. GRAVIANO Giuseppe nato a Palermo il 30.09.63, detenuto;

11. GRECO Carlo nato a Palermo il 18.05.57, gia' latitante per altro;

12. LA BARBERA Michelangelo nato a Palermo il 10.09.43, gia' latitante per altro;

13. LUCCHESI Giuseppe nato a Palermo il 02.09.59, detenuto;

14. MADONIA Francesco nato a Palermo il 31.03.24, detenuto;

15. MONTALTO Giuseppe nato a Villabate l'11.01.59, detenuto;

16. MONTALTO Salvatore nato a Villabate il 03.04.36, detenuto;

17. MOTISI Matteo nato a Palermo il 16.04.18, ivi residente in Via Roccella nr. 271

18. PROVENZANO Bernardo nato a Corleone il 31.01.33, già latitante per latro;

19. SPERA Benedetto nato a Belmonte Mezzagno l'01.07.34, ivi residente in Via A. De Gasperi 140.

e di condurre gli stessi in uno istituto di custodia (anche casa di reclusione) con le modalità dettate dall'art. 285 c.p.p. per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio del G.I.P.

DISPONE

nei confronti di tutti i catturandi lo stato di isolamento e differisce il diritto ai colloqui per il termine di gg. 7 dall'esecuzione della presente ordinanza.

APPLICA

nei confronti di tutti gli indagati la misura del divieto di espatrio

MANDA

alla cancelleria di trasmettere la presente ordinanza e nel nr. di copie dovute al P.M. (D.D.A.) che ha richiesto la misura. Manda alla cancelleria perche provveda agli ulteriori adempimenti di competenza.

Caltanissetta, li' 11.04.94

GIUDICE

IL

Gilda LOFORTI -

- D.ssa

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

- Dr. Rodolfo MAUCERI -